

Codice DB1415

D.D. 30 settembre 2011, n. 2499

Reg. (CE) n. 1698/05 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 322, Azione B (realizzazione di organici "programmi integrati di intervento" volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane) - Approvazione dell'Invito per la presentazione dei "Programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)".

Vista la Decisione (CE) n. C(2007)5944 del 28.11.2007 della Commissione, di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte;

viste le successive modifiche del PSR e visto in particolare il PSR attualmente vigente, approvato con Decisione della Commissione (CE) n. C(2010)1161 del 07.03.2010;

vista la Misura 322 del citato PSR, dal titolo "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";

considerato che la Misura 322 è articolata nelle seguenti due Azioni:

- Azione A) indagine conoscitiva finalizzata alla quantificazione ed alla caratterizzazione delle borgate montane piemontesi,
- Azione B) realizzazione di organici "programmi integrati di intervento" volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane;

vista la D.G.R. n. 32-10795 del 16/02/2009, recante approvazione delle Norme di attuazione della Misura 322, Azione B) del PSR, successivamente integrate con D.G.R. n. 35-10911 del 02/03/2009;

vista la D.D. n. 411/DB1415 del 05/03/2009 di approvazione dell'invito per la presentazione dei "programmi di massima";

visti tutti gli atti successivi all'emanazione dell'invito per la presentazione dei "programmi di massima" ed inerenti alla fase istruttoria dei "programmi di massima" pervenuti a seguito dell'apertura dell'invito di cui alla citata D.D. n. 411/DB1415 del 05/03/2009 (D.D. n. 1650/DB1415 del 05/08/09, D.D. n. 2996/DB1415 del 21/12/09, D.D. n. 352/DB1415 del 03/02/10, D.G.R. n. 87-13270 del 08/02/10, D.D. n. 1188/DB1415 del 28/04/10, D.G.R. n. 13-78 del 17/05/10, D.D. n. 1531/DB1415 del 14/06/10);

vista la D.D. n. 2997/DB1415 del 12/11/2010 di approvazione dell'invito per la presentazione dei "programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)", rivolto a tutti i Comuni coinvolti nella presentazione dei "programmi di massima" ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria dei medesimi;

vista la D.D. n. 1692/DB1415 del 01/07/2011 con la quale, tra l'altro si approva la graduatoria regionale dei "programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)" ritenuti ammissibili e si dichiarano "ammissibili e finanziabili" tutti i "programmi" inseriti nella graduatoria medesima;

considerato che le già citate Norme di attuazione della Misura 322, Azione B) del PSR, prevedono che la procedura di selezione dei "programmi integrati di intervento" oggetto di finanziamento è articolata in un susseguirsi di più "fasi attuative" e vista in particolare la fase f5), la quale prevede che ai "programmi integrati di intervento" che risulteranno posizionati in graduatoria all'interno della categoria "programmi ammissibili e finanziabili" sarà richiesta una progettazione di livello definitivo;

considerato inoltre che le stesse Norme, al punto h) “Disposizioni finali”, stabiliscono che al Settore Politiche comunitarie della Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, responsabile dell’attuazione della Misura 322, competono:

- la predisposizione e l’apertura degli inviti pubblici necessari all’attuazione dell’Azione B),
- la definizione delle istruzioni tecniche e procedurali aggiuntive occorrenti alla realizzazione degli interventi;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

1. di procedere, per l’attuazione della Misura 322, Azione B (realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, all’approvazione dell’invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”, secondo il testo allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale,

2. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i Comuni coinvolti nella presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” dichiarati “ammissibili e finanziabili” con la D.D. n. 1692/DB1415 del 01/07/2011.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Silvia Riva

Allegato

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte

Misura 322

“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

Azione B)

Realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane

**Invito
per la presentazione
dei
“programmi attuativi
(progettazione di livello definitivo)**

Istruzioni tecniche e procedurali

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

INDICE

1.	PREMESSA	pag. 4
2.	OBIETTIVI	pag. 4
3.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 4
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	pag. 4
5.	“PROGRAMMI ATTUATIVI (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”	pag. 4
5.1	“Programma degli interventi” - Tipologie di intervento ammissibili	pag. 4
5.1.1	Disposizioni inerenti le spese ammissibili a contribuzione	pag. 5
5.1.2	Disposizioni inerenti l’esecuzione delle operazioni finanziarie da parte dei beneficiari	pag. 6
5.1.3	Modalità di erogazione del contributo	pag. 7
5.1.4	Vincoli, obblighi, esclusioni, riduzioni e sanzioni	pag. 10
5.1.4.1	Vincoli di destinazione d’uso	pag. 10
5.1.4.2	Obblighi dei beneficiari	pag. 11
5.1.4.3	Esclusioni	pag. 11
5.1.4.4	Riduzioni e sanzioni	pag. 12
5.2	Redazione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)”	pag. 12
5.2.1	Coerenza con il “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”	pag. 12
5.2.2	Osservazioni e prescrizioni	pag. 13
5.3	ARTICOLAZIONE DEL “PROGRAMMA ATTUATIVO (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”	pag. 13
5.3.1	Documentazione relativa alla borgata oggetto di intervento	pag. 13
5.3.2	Dichiarazione di ammissibilità, coerenza e conformità	pag. 14
5.3.3	Convenzione	pag. 14
5.3.4	Relazione	pag. 14
5.3.5	“Programma degli interventi”	pag. 15
5.3.5.1	“Programma degli interventi”– presentazione on-line delle “domande di contributo”	pag. 15
5.3.5.1.1	Progetti elementari presentati da soggetti pubblici - Tipologia di intervento n. 1	pag. 16
5.3.5.1.2	Progetti elementari presentati da soggetti pubblici - Tipologie di intervento n. 2&3, 4, 6, 15, 16 e 18	pag. 16

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

5.3.5.1.3	Progetti elementari presentati da soggetti privati (tipologie di intervento n. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19)	pag. 17
5.3.5.2	“Programma degli interventi” – riutilizzo del software già impiegato per la presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”	pag. 18
5.3.6	Progetti non inseriti nel “Programma degli interventi”	pag. 19
5.3.7	Altri Progetti	pag. 19
6	“REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” E “CRITERI DI VALUTAZIONE”	pag. 20
6.1	Requisiti di ammissibilità	pag. 20
6.1.1	Prerequisiti	pag. 20
6.1.2	Requisiti minimi di ammissibilità – borgate	pag. 20
6.1.3	Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento	pag. 20
6.2	Criteri di valutazione	pag. 20
6.2.1	Criteri di valutazione – borgate	pag. 20
6.2.2	Criteri di valutazione - Programmi di intervento (parte prima)	pag. 20
6.2.3	Criteri di valutazione - Programmi di intervento (parte seconda)	pag. 22
6.3	Casi di parità	pag. 23
7.	TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI “PROGRAMMI ATTUATIVI (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”	pag. 23
8.	ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE	pag. 23
9.	ISTRUTTORIA DEI “PROGRAMMI ATTUATIVI (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”	pag. 24
10.	RICHIESTE DI RIESAME E RICORSI	pag. 25
11.	FASI SUCCESSIVE: PUNTI SALIENTI E TEMPISTICA	pag. 25
11.1	VARIANTI	pag. 27
12.	INFORMAZIONE E PUBBLICITA’	pag. 28
13.	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 28

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

1. PREMESSA

La Misura 322 prevede che l’attuazione dell’Azione B) conduca alla selezione e successiva realizzazione di, indicativamente, 30 *Programmi integrati di intervento* (di seguito, per brevità, denominati *Programmi*) volti al recupero ed allo sviluppo di altrettante borgate montane.

La procedura che porterà alla realizzazione dei *Programmi* oggetto di finanziamento è articolata in un susseguirsi di più “fasi attuative”, descritte al punto f) delle “Norme di attuazione” approvate con D.G.R. n. 32-10795 del 13/02/2009: le presenti “Istruzioni tecniche e procedurali” sono relative alla fase f5) (“Programmi attuativi” – progettazione definitiva - realizzazione).

L’Invito per la presentazione di “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” è rivolto ai Comuni coinvolti nella presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” che sono stati dichiarati “ammissibili e finanziabili” (34 *Programmi*). I “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” dovranno essere relativi, ovviamente, alle sole borgate oggetto dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” in precedenza presentati. L’elenco dei Comuni (e relative borgate) destinatari del presente Invito costituisce l’**Allegato A** alle presenti “Istruzioni tecniche e procedurali”.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti “Istruzioni” si rinvia:

- ai Regolamenti (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006, n. 1975/2006 e s.m.i.,
- al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte,
- alle “Norme di attuazione” della Misura 322 Azione B) ed a tutti gli atti (Determinazioni Dirigenziali e Deliberazioni di Giunta Regionale) susseguenti alle medesime,
- al “Manuale delle Procedure, Controlli e Sanzioni”, al “Manuale Procedurale della Misura 322, Azione B)” ed al “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” predisposti da ARPEA,
- alle disposizioni inerenti le procedure, i controlli e le sanzioni stabilite a livello nazionale e comunitario e comunque
- ad ogni altra normativa vigente ed applicabile in materia.

2. OBIETTIVI

Obiettivo specifico: miglioramento della qualità della vita nelle borgate del territorio montano piemontese, favorendo la possibilità di permanenza in loco della popolazione locale ed incentivando l’insediamento di nuove imprenditorialità e/o nuclei familiari.

Obiettivo operativo: “rivitalizzazione” delle borgate montane piemontesi attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività, già esercitate o da avviarsi, nell’ambito delle borgate oggetto di intervento nonché al recupero (architettonico e funzionale) delle strutture ed infrastrutture singole e collettive presenti nelle stesse.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti nell’ambito dei *progetti elementari* costituenti ciascun *Programma degli interventi* (vedasi § 5.1 e § 5.3.5) dovranno essere realizzati all’interno della *perimetrazione* della borgata, così come definita in sede di presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” oppure, in taluni casi, così come ridefinita a seguito di apposita richiesta indirizzata ai Comuni in data 13/05/2011. Analogamente dovranno trovare localizzazione all’interno della *perimetrazione* della borgata gli eventuali progetti di cui ai paragrafi 5.3.6 (Progetti non inseriti nel *Programma degli interventi*) e 5.3.7 (Altri Progetti).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) complessivamente prevista nel PSR per la Misura 322 è pari a 36.950.530,00 Euro. Considerato che per l’attuazione dell’Azione A) sono state utilizzate risorse per un importo pari a 52.680,00 Euro, la dotazione finanziaria (spesa pubblica) complessivamente disponibile, nell’ambito del Piano finanziario del PSR, per l’attuazione dell’Azione B) ammonta a 36.897.850,00 Euro. Il PSR prevede, inoltre, l’attivazione di “finanziamenti nazionali integrativi” per un importo pari a 4.000.000,00 Euro. Complessivamente la dotazione finanziaria destinata all’Azione B) è dunque pari a 40.897.850,00 Euro.

5. “PROGRAMMI ATTUATIVI (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”

5.1 “Programma degli interventi” - Tipologie di intervento ammissibili

Ciascun *Programma degli interventi* contenuto nel “programma attuativo (progettazione di livello definitiva)”, al pari del *Programma degli interventi* contenuto nel “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”, del quale costituisce un approfondimento, sarà costituito dai *progetti elementari* predisposti nell’ambito di una delle *tipologie di intervento* di seguito elencate:

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

- 1 Predisposizione del Manuale contenente le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed *ex novo*
- 2&3 Adeguamento/rifacimento/realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
Adeguamento/rifacimento/qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata
- 4 Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici
- 5 Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati
- 6 Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici
- 7 Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati
- 8 Ammodernamento delle aziende agricole
- 9 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
- 10 Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- 11 Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole
- 12 Diversificazione in attività non agricole
- 13 Sviluppo delle microimprese
- 14 Creazione di microimprese
- 15 Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo
- 16 Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da enti pubblici
- 17 Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da soggetti privati
- 18 Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni
- 19 Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dalle microimprese

Si ricorda che nell'ambito di ciascuna tipologia di intervento un beneficiario può presentare un solo progetto elementare. Un beneficiario che invece intenda realizzare interventi afferenti a due o più tipologie di intervento dovrà presentare due o più progetti elementari.

Per la trattazione delle “disposizioni specifiche” inerenti alle diverse tipologie di intervento sopra elencate si rinvia alla lettura delle schede costituenti l'**Allegato B**, parte integrante delle presenti “Istruzioni tecniche e procedurali”.

5.1.1 Disposizioni inerenti le spese ammissibili a contribuzione

- Saranno ammissibili a finanziamento le sole spese connesse alla predisposizione ed alla realizzazione dei *progetti elementari* contenuti nei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”.
- Non saranno in alcun modo considerate ammissibili eventuali spese relative alla predisposizione dei *Programmi* [“programmi di massima”, “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” e “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”].
- Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo*. Le *domande di contributo* corrispondono, a tutti gli effetti, ai *progetti elementari* che saranno presentati nell'ambito dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”.
- A partire dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo* (21 novembre 2011 – vedasi § 7.) ciascun beneficiario di *progetto elementare* potrà realizzare gli interventi previsti (sotto la propria totale responsabilità e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale relativamente all'esito dell'istruttoria ed alla concessione del finanziamento). Le eventuali spese effettuate dal beneficiario antecedentemente alla conclusione dell'istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” potranno, ovviamente, essere sostenute solo successivamente alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo* e non potranno in alcun caso essere inerenti a lavori eseguiti (o ad acquisti effettuati) anteriormente a tale data. Resta inteso che, per tutti gli interventi di natura edilizia, la realizzazione di qualsiasi intervento è subordinata al preventivo ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture potranno, tuttavia, essere antecedenti alla citata data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo*.
- Ai fini dell'ammissibilità a contributo, i pagamenti sostenuti dai soggetti beneficiari dovranno essere comprovati da fatture (o parcelle) e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente (per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. Nel seguito tale precisazione sarà da intendersi sottintesa).

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

- Le fatture (ivi incluse quelle relative alle “spese generali e tecniche”) dovranno essere emesse successivamente alla sopra menzionata data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo*, pena la non ammissibilità al finanziamento della relativa spesa.
- Sono considerate ammissibili a contributo le spese dettagliate nelle singole schede delle *tipologie di intervento* (vedasi § 5.1). Gli “oneri per la messa in sicurezza del cantiere” ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono sempre ammissibili (sia per gli enti pubblici che per i soggetti privati) nel limite massimo del 4% dell’“importo lavori” e dell’“importo acquisti”.
- Sono altresì ammissibili le “spese generali e tecniche” e l’IVA, secondo le modalità e con le limitazioni di seguito specificate.
- Per “spese generali e tecniche” sono da intendersi i costi che il beneficiario di un *progetto elementare* sostiene, nell’ambito del progetto in questione, per la predisposizione della *domanda di contributo* (comprensiva della necessaria documentazione), per la progettazione, la direzione lavori, gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/08, la contabilità lavori e la richiesta di agibilità nonché per eventuali consulenze e certificazioni che si rendessero necessarie per l’effettuazione di acquisti. Gli “oneri previdenziali” indicati nelle parcelle emesse da liberi professionisti rientrano nelle spese ammissibili a contribuzione. Eventuali specifiche circa la definizione delle spese riconducibili nell’ambito delle “spese generali e tecniche” sono contenute nelle singole schede delle *tipologie di intervento* (vedasi § 5.1).
- Il contributo concedibile a copertura delle “spese generali e tecniche” è pari, al massimo, al 12% dell’importo relativo agli “investimenti materiali” (“importo lavori”, “importo acquisti” ed “oneri per la messa in sicurezza del cantiere”) ai quali tali spese si riferiscono, in relazione alle spese effettivamente sostenute. Nel caso di progetti aventi come beneficiari enti pubblici sono ammissibili, con riferimento al “quadro economico di spesa”, esclusivamente le seguenti voci: “importo lavori”, “importo acquisti”, “oneri per la messa in sicurezza del cantiere”, “spese tecniche”, “oneri previdenziali” ed “incentivo per il R.U.P.”. Il contributo concedibile a copertura delle “spese generali e tecniche” [con riferimento al “quadro economico di spesa”: “spese tecniche”, “oneri previdenziali” ed “incentivo per il R.U.P.”] è pari, al massimo, al 12% dell’importo derivante dalla somma di “importo lavori”, “importo acquisti” ed “oneri per la messa in sicurezza del cantiere”. Nel caso in cui la progettazione degli interventi avvenga internamente all’ente pubblico beneficiario, si terrà conto delle vigenti normative in materia di lavori ed opere pubbliche (D.Lgs. 163/06, art. 92, comma 5 ed eventuali s.m.i.).
- L’IVA [in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005], fatta eccezione per i progetti presentati da enti pubblici, relativamente ai quali non è in ogni caso considerata spesa ammissibile a contributo, è annoverata tra le spese ammissibili solamente per quelle “categorie” di beneficiari per i quali rappresenta effettivamente un costo. L’IVA non è ammissibile a contributo per tutti quei soggetti che (pur anche in un regime forfettario o ad esso assimilabile) sono in grado di dedurre gli importi.
- Non sono rendicontabili spese connesse alla realizzazione di lavori in economia (nemmeno nel caso in cui gli stessi risultino ammessi dal titolo abilitativo), a prestazioni lavorative volontarie e simili.
- I contributi concessi nell’ambito delle presenti *tipologie di intervento* non potranno essere cumulabili con altri contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o altro) di qualsiasi natura o con agevolazioni fiscali.

5.1.2 Disposizioni inerenti l’esecuzione delle operazioni finanziarie da parte dei beneficiari

Ad eccezione dell’anticipazione (concedibile solo agli enti pubblici – vedasi § 5.1.3) l’erogazione di qualsiasi contributo avverrà esclusivamente “a rimborso”, ovvero previa presentazione (da parte del beneficiario) della documentazione comprovante che le spese relativamente alle quali si richiede il contributo sono state effettivamente sostenute.

L’intero ammontare delle spese sostenute da un beneficiario nell’ambito di un *progetto elementare* dovrà essere documentato dalla produzione di una o più fatture ognuna delle quali dovrà contenere una esaustiva descrizione dei lavori e/o degli acquisti oggetto della medesima. Qualora le fatture non siano dettagliate dovrà essere allegata alle stesse documentazione atta a dimostrare il dettaglio (documentazione di trasporto, dichiarazione della ditta emittente, contratti od ordini richiamati in fattura, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario in caso di impossibilità ad ottenere altra documentazione). Le fatture relative ai macchinari devono riportare il relativo numero di matricola. Ciascun beneficiario dovrà annullare tutte le fatture apponendo su ciascuna di esse (con un apposito timbro) la seguente dicitura “Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Misura 322 Azione B)” (le fotocopie da consegnare alla Regione Piemonte devono essere eseguite dopo l’apposizione del sopraccitato timbro).

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, i pagamenti da parte dei beneficiari dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità:

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario dovrà produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, dovrà essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo sarà tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risultino la data, il numero della transazione eseguita ed il C.R.O, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario sarà tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità è accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto del conto corrente rilasciato dall’istituto di credito. Nello spazio della causale dovranno essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente rilasciato dall’istituto di credito. Nello spazio della causale dovranno essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all’oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Il beneficiario dovrà, inoltre, assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i..

5.1.3 Modalità di erogazione del contributo

Le modalità di erogazione dei contributi variano in funzione della natura del beneficiario come di seguito specificato.

A) Progetti elementari aventi come beneficiari enti pubblici

1) Anticipazione

Potrà essere concesso, ad inizio della realizzazione degli interventi (lavori e/o acquisti), un anticipo di importo corrispondente al 50% del contributo assegnato (così come rideterminato dalla struttura regionale competente a seguito dell’aggiudicazione lavori da parte dell’ente) previa presentazione di una “fideiussione”, a favore dell’Organismo Pagatore Regionale (ARPEA) di importo pari al 110% dell’anticipazione stessa. La fideiussione dovrà essere costituita da una garanzia scritta, resa nelle forme previste dall’ordinamento, di importo pari all’anticipazione, con la quale l’ente si impegna a pagare la somma coperta dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato. Si invitano i beneficiari a predisporre la citata garanzia scritta utilizzando il modello disponibile sul sito Internet di ARPEA al seguente indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/garanzie/index.php>.

Il beneficiario, per poter richiedere l’anticipazione, dovrà comprovare di aver completato le procedure di affidamento relative agli interventi ricadenti nel *progetto elementare* (relativamente al quale è richiesta l’anticipazione), trasmettendo alla struttura regionale preposta la necessaria documentazione (verbale di consegna lavori e quadro economico di spesa a seguito di aggiudicazione).

Nel caso in cui il beneficiario non richieda l’anticipazione la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta in occasione della (eventuale) richiesta di acconto oppure in occasione della richiesta del saldo.

2) Acconto

Potrà essere concesso un acconto di importo corrispondente al 40% del contributo assegnato (così come rideterminato dalla struttura regionale competente a seguito dell’aggiudicazione lavori da parte dell’ente) previa presentazione della documentazione (stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento predisposti dal professionista) attestante la realizzazione di un avanzamento dei lavori almeno pari (o superiore) al 50% dell’importo a base di contratto. La citata documentazione dovrà essere redatta ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. 163/06 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/10) nonché approvata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale e/o dal R.U.P..

***Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali***

Dovrà essere inoltre presentata copia conforme agli originali di tutte le fatture relativamente alle quali si richiede il contributo allegando alle medesime copia dei relativi atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati (attestanti l'uscita di cassa) rilasciati dall'istituto bancario tesoriere.

3) Saldo

La liquidazione del saldo (detratte l'anticipazione e l'acconto, ove presenti) avverrà a seguito della presentazione della documentazione (contabilità finale dei lavori eseguiti e certificato di regolare esecuzione) attestante la conclusione degli interventi (acquisti e/o lavori) previsti nel *progetto elementare* (progetto esecutivo approvato o eventuale variante). La citata documentazione dovrà essere redatta ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. 163/06 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/10) nonché approvata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e/o dal R.U.P..

Sia per gli acquisti che per i lavori dovrà essere prodotta una dettagliata documentazione fotografica atta a comprovare lo stato di fatto finale di tutti gli elementi (spazi aperti, interni ed esterni di edifici, ...) oggetto di intervento: tale documentazione fotografica dovrà evidenziare tutti i lavori realizzati nonché testimoniare l'effettiva presenza in loco di tutti i beni acquistati.

Dovrà essere inoltre presentata copia conforme agli originali di tutte le fatture relativamente alle quali si richiede il contributo allegando alle medesime copia dei relativi atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati (attestanti l'uscita di cassa) rilasciati dall'istituto bancario tesoriere.

Il beneficiario dovrà altresì produrre:

- a) una dichiarazione attestante la rispondenza esclusiva di tutte le fatture presentate con gli interventi realizzati nell'ambito del *progetto elementare*,
- b) una dichiarazione attestante il fatto di non aver utilizzato né richiesto, per gli interventi realizzati, altri contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o altro) di qualsiasi natura o agevolazioni fiscali,
- c) una dichiarazione con la quale il beneficiario si assume l'obbligo, pieno ed incondizionato, di:
 - non distogliere gli interventi oggetto di finanziamento dalla prevista destinazione d'uso per un periodo temporale (a partire dalla data di richiesta del saldo) almeno pari a quello stabilito in relazione ai vincoli di destinazione d'uso (vedasi § 5.1.4.1),
 - richiedere preventiva autorizzazione alla Regione Piemonte per la dismissione o l'alienazione dei beni oggetto di finanziamento e, in caso di mancata richiesta o autorizzazione, a restituire, secondo le disposizioni vigenti, l'intero contributo incassato,

Le dichiarazioni di cui sopra potranno essere prodotte congiuntamente in un unico documento.

Il beneficiario dovrà, infine, produrre idonea documentazione attestante il possesso o la piena disponibilità degli "spazi" (edifici, locali, spazi aperti, ...) interessati dagli investimenti per un periodo di tempo (a partire dalla data di richiesta del saldo) almeno pari a quello stabilito in relazione ai vincoli di destinazione d'uso (vedasi § 5.1.4.1).

B) Progetti elementari aventi come beneficiari soggetti diversi dagli enti pubblici

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione (saldo) a fine lavori (non saranno concesse anticipazioni e/o acconti). Il beneficiario, ultimati gli investimenti, in sede di richiesta di liquidazione del contributo, dovrà produrre la documentazione tecnica, amministrativa e contabile di seguito riportata, giustificativa dello stato finale di tutti gli investimenti (acquisti e/o lavori) realizzati:

- a) copia conforme all'originale del titolo abilitativo richiesto o depositato agli atti del Comune secondo la normativa vigente in materia (D.P.R. 380/01 e s.m.i., L. 73/10, L. 122/10 e s.m.i.) per il quale l'amministrazione comunale non ha sospeso i termini dell'efficacia. Tale documentazione non dovrà essere presentata qualora gli investimenti effettuati riguardino solo acquisti (impianti, macchinari ed attrezzature);
- b) elaborati grafici con stato finale degli interventi (completi secondo i dettami del regolamento edilizio. Es: piante, sezioni, prospetti, ...) debitamente firmati dal committente nonché firmati e timbrati dal professionista tecnico incaricato. Tali elaborati grafici devono corrispondere a quelli depositati agli atti del Comune;
- c) planimetria schematica riportante l'ubicazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature (*layout*). Per i macchinari e le attrezzature, qualora disponibile, deve essere indicato il relativo numero di matricola;
- d) computo metrico estimativo a consuntivo asseverato delle opere edili realizzate, con raffronto al computo metrico estimativo redatto in fase di progetto ed approvato a seguito di istruttoria della *domanda di contributo*;
- e) per le opere edili: certificato di regolare esecuzione, redatto da un professionista abilitato, riportante:
 - l'ubicazione delle opere interessate dall'investimento,
 - la descrizione delle opere edili e impiantistiche (idriche, elettriche, ecc.) realizzate,
 - la dichiarazione in merito alla conformità delle opere edili realizzate con quelle approvate, con indicazione della data di inizio e della data di fine lavori edili,
 - la dichiarazione che tutte le opere realizzate sono state eseguite a regola d'arte,

***Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali***

- la dichiarazione che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel computo metrico consuntivo; nel caso in cui i due importi del computo metrico e delle fatture non siano coincidenti (per sconti o implementi di spesa) gli scostamenti dovranno essere opportunamente giustificati,
- la dichiarazione che le opere edili ed impiantistiche hanno avuto tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni (impiantistiche, di sicurezza, ecc.),
- la dichiarazione che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi con l'indicazione delle relative posizioni.

Le dichiarazioni di cui sopra potranno essere prodotte congiuntamente in un unico documento;

- f) certificato di agibilità dell'opera realizzata ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- g) “quadro economico di spesa” finale riportante tutti gli investimenti realizzati, firmato dal beneficiario nonché firmato e timbrato dal professionista tecnico incaricato distinto in: lavori (opere edili), acquisti (impianti, macchinari, attrezzature o altro) e spese generali e tecniche;
- h) per gli “acquisti”: perizia asseverata eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, riportante una esaustiva descrizione dei beni acquistati (impianti, macchinari, attrezzature o altro) ed attestante, per ciascun bene acquistato, che è di nuova costruzione (ovvero non usato), che è conforme con quanto previsto in domanda e che il relativo prezzo di acquisto è congruo con i prezzi di mercato;
- i) dettagliata documentazione fotografica (sia per gli acquisti che per i lavori) atta a comprovare lo stato di fatto finale di tutti gli elementi (spazi aperti, interni ed esterni di edifici, ...) oggetto di intervento: tale documentazione fotografica dovrà evidenziare tutti i lavori realizzati nonché testimoniare l'effettiva presenza in loco di tutti i beni acquistati;
- j) copia di tutte le fatture relativamente alle quali si richiede il contributo (comprese le fatture relative alle spese generali e tecniche) allegando alle medesime:
 - un'attestazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di conformità agli originali (conservati dal beneficiario). Tale attestazione deve riportare tutti i dati relativi alle fatture (Ditta, data, numero, imponibile, IVA),
 - un'attestazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa la rispondenza esclusiva di tutte le fatture presentate con gli interventi realizzati nell'ambito del *progetto elementare*,
 - un'attestazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le fatture sono state regolarmente pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito.

Le attestazioni di cui sopra potranno essere prodotte congiuntamente in un unico documento.

A ciascuna fattura dovrà altresì essere allegata la relativa quietanza. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: “PSR 2007/2013, Misura 322, Azione B)”, indicazione sintetica della fornitura effettuata, riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data; se ciò non è possibile, in alternativa, il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale;

- k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il fatto di non aver utilizzato né richiesto, per gli interventi realizzati, altri contributi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o altro) di qualsiasi genere/natura o agevolazioni fiscali;
- l) dichiarazione con la quale il beneficiario si assume l'obbligo, pieno ed incondizionato, di:
 - non distogliere gli interventi oggetto di finanziamento dalla prevista destinazione d'uso per un periodo temporale (a partire dalla data di richiesta del saldo) almeno pari a quello stabilito in relazione ai vincoli di destinazione d'uso (vedasi § 5.1.4.1),
 - richiedere preventiva autorizzazione alla Regione Piemonte per la dismissione o l'alienazione dei beni oggetto di finanziamento e, in caso di mancata richiesta o autorizzazione, a restituire, secondo le disposizioni vigenti, l'intero contributo incassato;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o idonea documentazione) attestante il possesso o la piena disponibilità degli “spazi” (edifici, locali, spazi aperti, ...) interessati dagli investimenti per un periodo di tempo (a partire dalla data di richiesta del saldo) almeno pari a quello stabilito in relazione ai vincoli di destinazione d'uso (vedasi § 5.1.4.1);
- n) ogni altra documentazione e/o attestazione specifica inerente alle singole *tipologie di intervento* (indicata o meno nella descrizione delle medesime) comprovante la rispondenza e la compatibilità degli interventi effettuati con la normativa vigente nonché il possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti richiesti.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere opportunamente validata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e/o dal R.U.P..

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

La struttura regionale competente, a seguito di una richiesta di liquidazione del contributo, provvederà, sulla base delle disposizioni previste nel “Manuale delle Procedure, Controlli e Sanzioni” e nel “Manuale Procedurale della Misura 322, Azione B)” predisposti da ARPEA, ad effettuare tutte le necessarie verifiche (in merito alla completezza e regolarità della documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario, al mantenimento degli impegni assunti, alla conformità degli interventi realizzati con quelli approvati ed ammessi a finanziamento, alla congruità della spesa, ...), anche mediante l’effettuazione dei controlli *in loco* ed *in situ* previsti dal Reg. CE 1975/06. L’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto stabilito al momento dell’approvazione del *progetto elementare* o risultino non ammissibili. La struttura regionale competente disporrà quindi la liquidazione del contributo spettante a ciascun *progetto elementare* mediante l’inserimento del medesimo in un apposito *elenco di liquidazione* trasmesso all’ Organismo Pagatore Regionale (ARPEA).

Il pagamento ai beneficiari delle somme ritenute ammissibili, previa effettuazione dei controlli amministrativi ed informatici dei dati inerenti ai pagamenti anche attraverso l’interrogazione di banche dati istituzionali (es.: anagrafe tributaria, anagrafe aziende agricole, CCIAA, registro debitori), sarà effettuato dall’Organismo Pagatore Regionale (ARPEA) in funzione delle proprie modalità operative, in relazione alle disponibilità annuali previste dalla pianificazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale e tenuto conto del rispetto della tempistica fissata per la presentazione della documentazione utile alla predisposizione degli elenchi di liquidazione.

5.1.4 Vincoli, obblighi, esclusioni, riduzioni e sanzioni

5.1.4.1 Vincoli di destinazione d’uso

Tutti gli interventi oggetto di finanziamento saranno sottoposti a vincolo di destinazione d’uso (a partire dalla data di richiesta del saldo) per un periodo temporale pari ad almeno 10 anni per gli interventi edilizi (strutturali ed infrastrutturali) e ad almeno 5 anni nei rimanenti casi.

Nell’ambito dei periodi temporali sopra indicati la Regione Piemonte potrà concedere (in casi di forza maggiore e previa richiesta motivata da parte del beneficiario) eventuali autorizzazioni per la dismissione o l’alienazione dei beni oggetto di finanziamento. Rientrano tra le cause di forza maggiore l’avvenuta (comprovata) inutilizzabilità di un bene acquistato nonché gli “eventi” connessi al beneficiario del contributo (es.: esproprio, vendita coatta, invalidità di livello tale da impedirne la continuazione dell’attività, morte).

Saranno effettuati controlli a campione, tesi a verificare il rispetto dei vincoli imposti.

Nel caso in cui si accertasse il non rispetto dei vincoli di destinazione d’uso il beneficiario sarà tenuto a restituire, secondo le disposizioni vigenti, l’intero contributo incassato.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d’uso è altresì vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione (preventivamente richiesta alle strutture regionali competenti ed autorizzata dalle stesse) a favore di un altro beneficiario che sia in possesso di tutti i requisiti necessari a godere del sostegno.

Il concetto di destinazione d’uso di un determinato investimento (acquisto effettuato o lavoro eseguito) è da intendersi non nell’accezione “urbanistica” (destinazione d’uso urbanistica) ma, bensì, in relazione all’utilizzo dell’investimento in questione, il quale dovrà essere coerente con le finalità previste nell’ambito delle singole tipologie di intervento.

Nel caso in cui in un *progetto elementare* sia previsto l’acquisto di “beni mobili” (es.: macchinari, strumenti, attrezzature, arredi, software, ...) la condizione affinché il vincolo di destinazione d’uso possa essere considerato rispettato è che i beni acquistati, nei 5 anni successivi alla richiesta del saldo, siano utilizzati, nell’ambito degli immobili indicati, in maniera esclusiva per l’esercizio delle “attività” previste nel progetto medesimo.

Con riferimento alle *tipologie di intervento* che prevedono la possibilità di realizzare interventi su edifici (tutte le *tipologie di intervento*, ad eccezione delle sole tipologie 1, 2&3, 9 ed 11) si delineano le seguenti casistiche:

- 1) le *tipologie di intervento* n. 4, 5, 6 e 7 prevedono unicamente la possibilità di eseguire interventi di recupero di edifici ed altri manufatti, finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’obiettivo di “recuperare architettonicamente” le borgate oggetto di intervento. Nell’ambito dei *progetti elementari* di cui alle presenti *tipologie di intervento* la condizione necessaria e sufficiente affinché il vincolo di destinazione d’uso possa essere considerato rispettato è che tutte le opere realizzate non subiscano modifiche nei 10 anni successivi alla richiesta del saldo. Pertanto, ad esempio, un edificio avente destinazione urbanistica “residenziale” che sia oggetto (con un *progetto elementare* di tipologia 7) di interventi di rifacimento delle opere di finitura esterne potrà, successivamente alla richiesta del saldo, essere utilizzato con destinazioni d’uso differenti secondo i disposti del PRGC vigente, a condizione che gli eventuali interventi che si rendessero a tal fine necessari non comportino modifiche delle opere a suo tempo realizzate (ed oggetto di contribuzione),
- 2) gli interventi su edifici contemplati nelle *tipologie di intervento* n. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dai beneficiari di ciascun *progetto*

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

elementare. Nell'ambito dei *progetti elementari* di cui alle presenti *tipologie di intervento* il fatto che tutte le opere realizzate non subiscano modifiche nei 10 anni successivi alla richiesta del saldo è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente affinché il vincolo di destinazione d'uso possa essere considerato rispettato. Nel caso in esame, infatti, tutte le opere realizzate sono strettamente funzionali alle attività esercitate o da esercitarsi nell'ambito degli edifici oggetto di intervento e, pertanto, il vincolo di destinazione d'uso potrà essere considerato rispettato solo se i medesimi edifici (o locali) oggetto di intervento ospiteranno (nei 10 anni successivi alla richiesta del saldo) le attività contemplate nel progetto. Ad esempio, nell'ambito della *tipologia di intervento* n. 8 potrà essere presentato un *progetto elementare* di “ammodernamento di azienda agricola” riferito alla conservazione, manipolazione, lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti e tale progetto potrà, tra l'altro, prevedere la realizzazione di opere di natura edilizia (ristrutturazione e/o riqualificazione di un fabbricato): il fabbricato oggetto degli interventi dovrà ospitare (nei 10 anni successivi alla richiesta del saldo) le attività contemplate nel progetto [in altri termini: l'imprenditore agricolo (beneficiario del contributo) dovrà esercitare, nel fabbricato in questione, l'attività di conservazione, manipolazione, lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti].

Fermo restando quanto sopra indicato, nel caso di *progetti elementari* rientranti nelle *tipologie di intervento* n. 8, 9, 10, 12, 13 e 14 al fine di comprovare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso dovranno, inoltre, essere rispettate (nei 5 o 10 anni successivi alla richiesta del saldo) le seguenti condizioni:

- tipologie 8 e 12: l'immobile oggetto degli interventi deve costituire il centro aziendale dell'impresa oppure essere sede di un'attività dell'azienda,
- tipologia 9: all'interno della borgata l'impresa deve avere la propria sede operativa e/o la sede di una propria Unità Locale,
- tipologie 10 e 13: l'immobile oggetto degli interventi deve costituire la sede operativa e/o la sede di una Unità Locale dell'impresa,
- tipologia 14: l'immobile oggetto degli interventi deve costituire la sede operativa dell'impresa.

5.1.4.2 Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale, presso la propria sede, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa o in qualunque modo connessa al proprio *progetto elementare* (dal medesimo posseduta) per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di richiesta del saldo; è altresì tenuto a mettere a disposizione tale documentazione in occasione di tutti i sopralluoghi che saranno effettuati da parte di funzionari della Regione, dell'ARPEA o di altri organismi o enti aventi titolo ai sensi della normativa vigente.

A partire dal momento della presentazione della *domanda di contributo* e fino allo scadere dei 10 anni successivi alla richiesta del saldo ciascun beneficiario sarà comunque tenuto a fornire, su richiesta di funzionari della Regione, dell'ARPEA o di altri organismi o enti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, la documentazione dai medesimi ritenuta necessaria al fine dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Resta fermo l'obbligo, da parte dei beneficiari, del rispetto di tutte le vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.

5.1.4.3 Esclusioni

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'"n + 2").

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

5.1.4.4 Riduzioni e sanzioni

Nel caso di inadempienze o di mancato rispetto degli impegni assunti trova applicazione quanto disposto dall’art. 31 del Reg. (CE) 65/2011, e inoltre le riduzioni e le sanzioni stabilite, per le misure ad investimento, dalla D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 così come modificata con D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008, in applicazione di quanto previsto dal Decreto del MIPAAF n. 30125 del 22/12/2009 che sostituisce il Decreto MIPAAF 1205 del 20/03/2008.

5.2 Redazione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)”

5.2.1 Coerenza con il “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”

L’istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” pervenuti a seguito dell’indizione dell’Invito di cui alla DD n. 2997/DB1415 del 12/11/2010 ha condotto alla formulazione di una graduatoria (approvata con DD n. 1692/DB1415 del 01/07/2011) contenente i *Programmi* ritenuti “ammissibili e finanziabili”: tale graduatoria costituisce, dunque, “graduatoria di finanziamento”.

Per quanto sopra richiamato i “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” dovranno costituire un semplice “approfondimento” (esplicitazione) dei contenuti dei corrispondenti “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”. Il “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” dovrà dunque essere coerente con il “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”. A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) il *Programma degli interventi* non potrà, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4), contenere nuovi *progetti elementari* che non siano già stati previsti (e giudicati ammissibili) nell’ambito del *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”;
- 2) l’importo del “contributo pubblico” richiesto da ciascun *progetto elementare* presentato nel *Programma degli interventi* non potrà essere superiore all’importo richiesto dal corrispondente *progetto elementare* contenuto nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”;
- 3) nell’ambito dei *progetti elementari* presentati nel *Programma degli interventi* non potranno essere previsti nuovi “interventi”/voci di spesa (acquisti e/o lavori) che non siano già stati contemplati e descritti nei corrispondenti *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”, a meno che ciò non si renda necessario a seguito delle osservazioni e/o prescrizioni contenute nei documenti di cui al § 5.2.2;
- 4) nel caso in cui, successivamente alla presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”, si fossero verificati dei motivi ostativi di natura non prevedibile, tali da impedire ad uno o più soggetti beneficiari di *progetti elementari* inclusi nel *Programma degli interventi* di attuare le iniziative programmate, è possibile prevederne la sostituzione con altri *progetti elementari* (aventi beneficiari diversi rispetto ai rinunciataria) rientranti all’interno delle medesime “categorie” cui appartengono i progetti sostituiti. Le “categorie” sono le seguenti:
 - a) *progetti elementari* ricadenti nelle *tipologie di intervento* 2&3 ed 11,
 - b) *progetti elementari* ricadenti nelle *tipologie di intervento* 4, 5, 6 e 7,
 - c) *progetti elementari* ricadenti nelle *tipologie di intervento* 8, 9, 10, 12, 13 e 14,
 - d) *progetti elementari* ricadenti nelle *tipologie di intervento* 15, 16, 17 e 18.Ciascuno dei nuovi *progetti elementari* potrà prevedere un utilizzo di contributo pari al massimo a quello previsto dall’originario *progetto elementare*. Laddove si dovesse verificare la suddetta evenienza sarà necessaria una modifica della originaria convenzione (vedasi § 5.3.3). Le “sostituzioni” eventualmente effettuate dovranno essere opportunamente motivate nella Relazione di accompagnamento al *Programma* (vedasi § 5.3.4);
- 5) il *Programma degli interventi* potrà contenere un *progetto elementare* ricadente nella *tipologia di intervento* n. 18 solo nel caso in cui il medesimo progetto sia già stato previsto (e giudicato ammissibile) nell’ambito del *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”;
- 6) *Progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (vedasi § 5.3.6). Nell’ambito dei 34 “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” ritenuti ammissibili e finanziabili solamente 7 candidature hanno proposto dei progetti riguardanti interventi riconducibili a quanto previsto al § 5.4.4 del relativo Invito (§ 5.3.6 del presente Invito): tali progetti sono stati ritenuti ammissibili o ammissibili con riserva. I Comuni titolari dei 7 *Programmi* in argomento potranno pertanto ripresentare tali progetti approfondendone i contenuti secondo quanto previsto al § 5.3.6. L’importo complessivamente previsto per ciascun progetto non potrà essere superiore all’importo indicato in fase di presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” (vedasi **Allegato C**). Non potranno essere presentati nuovi progetti;
- 7) *Altri Progetti* (vedasi § 5.3.7). Nell’ambito dei 34 “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” ritenuti ammissibili e finanziabili solamente 2 candidature hanno comprovato l’accoglimento di istanze

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

nell’ambito delle Misure di cui al § 5.4.5 del relativo Invito [121, 123 – Azione 2, 311 - (§ 5.3.7 del presente Invito)] attinenti con la borgata oggetto del *Programma* (vedasi **Allegato C**). I Comuni titolari dei 2 *Programmi* in argomento, al fine del riconoscimento del relativo “punteggio”, dovranno, in occasione della presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)”, comprovare l’avvio della fase di realizzazione dei progetti in questione.

5.2.2 Osservazioni e prescrizioni

Il “nucleo di valutazione” (costituito con DD n. 1524/BB1415 del 24/07/2009), a conclusione dell’istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”, ha predisposto, per ciascuno dei “programmi ritenuti ammissibili”, un documento riportante l’“esito istruttorio” dei *progetti elementari* costituenti il *Programma degli interventi* e degli eventuali progetti di cui ai § 5.4.4 e 5.4.5 delle “Istruzioni tecniche e procedurali” (di cui all’Invito approvato con DD n. 2997/DB1415 del 12/11/2010), nonché valutazioni e/o prescrizioni inerenti ai vari aspetti del *Programma* in esame. Il documento è stato trasmesso (con nota prot. n. 61970/DB1415 del 12/08/2011) a tutti i Comuni destinatari del presente Invito.

Le osservazioni e/o prescrizioni, contenute nei sopraccitati documenti, devono essere recepite da parte dei singoli beneficiari ai quali le medesime sono rivolte in occasione della predisposizione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)”.

Il Comune (rivestendo il ruolo di “garante della procedibilità del programma”) dovrà, inoltre, porre particolare attenzione a quanto riportato nel paragrafo “Valutazioni /prescrizioni di carattere generale”, laddove presente.

5.3 ARTICOLAZIONE DEL “PROGRAMMA ATTUATIVO (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”

Ciascun *Programma* dovrà essere articolato secondo quanto indicato nei successivi paragrafi 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7 e dovrà contenere tutta la documentazione ivi richiesta.

5.3.1 Documentazione relativa alla borgata oggetto di intervento

Nell’ambito della documentazione di cui al § 5.4.1.2 del precedente Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”, dovrà essere ripresentata esclusivamente la documentazione cartografica di seguito indicata:

a) “**Quadro d’unione dello stato di fatto**”. Utilizzando come “base cartografica” l’estratto (conforme all’originale ed a colori) della cartografia dell’azonamento del Piano regolatore generale Comunale o Intercomunale (PRGC o PRGI), corredato di idonea legenda (completa ed a colori), ed utilizzando la scala ritenuta più idonea allo scopo, il “quadro d’unione dello stato di fatto” deve riportare la perimetrazione precisa della borgata (utilizzare una linea continua colorata) nonché la perimetrazione e la “numerazione progressiva” di tutti gli edifici presenti nella borgata, (compresi quelli non utilizzabili in quanto in costruzione/restauro, deteriorati o crollati), dei manufatti non costituenti edifici e degli spazi aperti di uso pubblico. Si adotteranno così tre tipi distinti di numerazione progressiva:

- per gli edifici: E001, E002, E003, Ennn
- per i manufatti: M001, M002, M003, Mnnn
- per gli spazi aperti di uso pubblico: S001, S002, S003, Snnn.

Nel “quadro d’unione dello stato di fatto” devono, inoltre, essere individuati:

- 1) gli edifici ed i manufatti aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica distinguendo, mediante l’utilizzo di “colorazioni” e/o “motivi” diversi, le seguenti 3 casistiche:
 - edifici e manufatti sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 9 e 10),
 - edifici e manufatti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77,
 - edifici e manufatti censiti ai sensi della L.R. 35/95.
 - 2) gli edifici ed i manufatti aventi copertura a carattere tradizionale (pietra o altri materiali propri della tradizione locale).
- b) “**Quadro d’unione della localizzazione dei progetti elementari**”. Utilizzando come “base cartografica” il “Quadro d’unione dello stato di fatto” di cui al precedente punto a), il “quadro d’unione della localizzazione dei progetti elementari” individua cartograficamente la localizzazione di tutti i *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* nonché degli eventuali progetti di cui ai § 5.3.6 e 5.3.7. Al fine di addivenire ad una chiara rappresentazione cartografica si consiglia l’utilizzo di “colorazioni” e/o “motivi” diversi. Nella *legenda* ad ognuna delle “colorazioni”/“motivi” utilizzati corrisponderanno i singoli progetti elementari, numerati secondo quanto indicato al § 5.3.5.2, e gli eventuali progetti di cui ai § 5.3.6 e 5.3.7.

Di ciascuna delle documentazioni sopra indicate devono essere presentate n. 1 copia cartacea (in formato A2, al fine di consentire un’agevole riproduzione) e n. 1 copia su supporto informatico (CD o DVD).

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

5.3.2 Dichiarazione di ammissibilità, coerenza e conformità

Il secondo elaborato del “Programma” consiste in una dichiarazione attestante:

- 1) il possesso, da parte del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” dei “Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento” (vedasi § 6.1.3),
- 2) la coerenza del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” con l’originario “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” (vedasi § 5.2.1),
- 3) la conformità degli interventi proposti nei *progetti elementari* costituenti il *Programma degli interventi* rispetto alla vigente strumentazione urbanistica e geologica.

Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello di cui all’**Allegato D** (parte integrante delle presenti “Istruzioni tecniche e procedurali”), deve essere timbrata e sottoscritta dal Sindaco e controfirmata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e/o dal R.U.P. e deve essere presentata in originale nel dossier di candidatura. Il documento deve altresì essere trasmesso su supporto informatico (CD o DVD – acquisizione in formato pdf del documento cartaceo originale, comprensivo di timbri e firme).

Si ricorda che gli interventi proposti nei diversi progetti devono essere non solo conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale vigente, ma anche compatibili con il livello di pericolosità rilevato ed individuato dalle Classi di sintesi di cui alla Circolare P.G.R. 7/LAP/96 e relativa nota esplicativa e con il quadro del dissesto contenuto negli elaborati adottati a corredo della variante di adeguamento al PAI dello strumento urbanistico comunale; si ricorda che tale conformità dovrà essere attestata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e/o dal R.U.P..

Si precisa inoltre che, laddove un intervento risulti ammissibile e compatibile con la classe di pericolosità individuata dallo strumento urbanistico comunale, il soggetto attuatore dovrà sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica, in ordine ad eventuali danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, ai sensi dell’art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I., così come richiamato al punto 2 della D.G.R. n. 31-1844 del 7/4/2011; l’atto liberatorio di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti di compravendita degli immobili interessati.

Si evidenzia pertanto la necessità da parte dei soggetti proponenti dei *progetti elementari* di valutare con attenzione tali localizzazioni, soprattutto se risultano realizzabili solo a seguito di adeguate opere di messa in sicurezza o mitigazione a carico dell’Ente pubblico.

Si ribadisce, infine, la necessità di accertare in modo puntuale, nella candidatura di livello definitivo, da parte dei professionisti incaricati, la conformità urbanistica e idrogeologica dell’intervento proposto mediante idonea documentazione probante (es.: relazione di dettaglio del geologo).

5.3.3 Convenzione

Nel caso in cui il *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” non contenga al proprio interno dei *progetti elementari* “nuovi” rispetto a quelli facenti parte del *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” la convenzione già prodotta non dovrà essere ripresentata.

Qualora, invece, in occasione della presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” si verificassero le eventualità previste al punto 4) del precedente § 5.2.1, dovrà essere trasmesso un atto integrativo dell’originaria convenzione prodotta in occasione della presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”. La convenzione dovrà essere trasmessa in una copia cartacea (conforme all’originale) e su supporto informatico (CD o DVD – acquisizione in formato pdf del documento cartaceo).

Nell’eventualità in cui, successivamente alla presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” uno o più *progetti elementari* facenti parte del *Programma degli interventi* siano oggetto di una *variante consistente in un “cambio di beneficiario”* (vedasi § 11.1) il Comune dovrà trasmettere alla Regione Piemonte le opportune integrazioni.

Nel caso in cui il *Programma degli interventi* preveda *progetti elementari* di tipologia 18 e 19 la convenzione dovrà essere integrata mediante l’esplicitazione (nonché sottoscrizione) dei necessari impegni da parte del soggetto beneficiario del *progetto elementare* di tipologia 19 (gestore del centro polifunzionale), all’atto della presentazione della propria *domanda di contributo*.

5.3.4 Relazione

La Relazione richiesta nell’attuale fase deve fornire esclusivamente i seguenti elementi conoscitivi:

- a) motivazioni in merito alle eventuali “sostituzioni” di *progetti elementari* nell’ambito del *Programma degli interventi* [vedasi § 5.2.1, punto 4)],
- b) individuazione degli eventuali *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* che, a seguito delle osservazioni e/o prescrizioni contenute nei documenti di cui al § 5.2.2, siano stati oggetto di modifiche rispetto

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” **Istruzioni tecniche e procedurali**

agli originari progetti contenuti nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” e giustificazione delle medesime,

- c) elencazione degli eventuali *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” non più ripresentati e relativa motivazione,
- d) per ciascun progetto (*progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* ed eventuali progetti di cui ai paragrafi 5.3.6 e 5.3.7): breve descrizione dell’iter amministrativo necessario al fine dell’ottenimento dei titoli abilitativi e dei relativi pareri correlati (Soprintendenze, ASL, Enti gestori dei servizi, Autorità, ...) e cronoprogramma indicativo sui tempi di realizzazione (espresso in mesi dall’inizio lavori).

La Relazione dovrà essere trasmessa in una copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD – in formato doc).

5.3.5 “Programma degli interventi”

5.3.5.1 “Programma degli interventi” – presentazione on-line delle “domande di contributo”

Ciascun titolare di *progetto elementare* incluso nel *Programma degli interventi* di cui al “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” ritenuto ammissibile è chiamato a presentare la propria **domanda di contributo**. L’insieme di tutte le *domande di contributo* presentate costituisce il *Programma degli interventi* di cui al “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)”.

Le *domande di contributo* devono essere presentate con modalità informatica (previa iscrizione del beneficiario all’Anagrafe Agricola del Piemonte - vedasi § 8.) utilizzando i servizi on-line disponibili sul portale SistemaPiemonte previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell’azienda o dell’ente. La registrazione, che può essere effettuata cliccando sul link “Registrazione aziende e privati” all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/indexsistp.htm, attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione on-line della domanda. Non necessitano di registrazione al portale i soggetti elencati nella sezione “Informazioni generali” della pagina di accesso alla procedura di registrazione. Ulteriori informazioni relative alle modalità di registrazione al portale possono essere richieste telefonicamente al seguente numero verde: 800450900.

Ottenute le credenziali di accesso, si potrà procedere alla compilazione on-line della domanda di contributo cliccando sul link “Programma di sviluppo rurale” nella pagina dei servizi SistemaPiemonte di gestione amministrativa (http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm).

Al termine della procedura di compilazione, il richiedente dovrà provvedere alla trasmissione telematica della versione definitiva della domanda.

Ciascuna “domanda di contributo” sarà strutturata in una serie di “**Quadri**” (ad es.: Quadro Azienda/Ente, Quadro Referente del progetto, Quadro Interventi, Quadro Dichiarazioni, Quadro Allegati, Quadro Firma, ...) a loro volta articolati o meno in “**Sezioni**”.

Nel Quadro Allegati devono essere elencati gli elaborati che costituiscono, di fatto, il *progetto elementare* oggetto della *domanda di contributo*. Gli elaborati prodotti devono contenere, opportunamente esplicitati, tutti gli elementi necessari al fine di consentire una corretta valutazione in merito all’ammissibilità del progetto (in relazione sia agli interventi previsti sia alle caratteristiche del richiedente) secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel presente Invito (vedasi successivi paragrafi 5.3.5.1.1, 5.3.5.1.2 e 5.3.5.1.3 ed **Allegato B**) e, più in generale, dalla pertinente normativa specifica di settore. Nel caso in cui il richiedente lo ritenga opportuno, oltre a quella richiesta, potrà allegare ulteriore documentazione (relazioni, planimetrie, ...) atta a meglio esplicitare i contenuti progettuali. All’atto della trasmissione telematica della *domanda di contributo* è possibile allegare alla medesima (ovvero inviare telematicamente) i citati file. I file devono essere preferibilmente in formato pdf e, nell’invio telematico, a ciascuna domanda di contributo possono essere allegati file fino ad un massimo pari a 2 MB.

L’invio telematico di ciascuna *domanda di contributo* verrà indirizzato ad una sola struttura, secondo quanto indicato nell’**Allegato E**.

Ad avvenuto invio telematico, devono quindi essere prodotte 2 stampe della *domanda di contributo*, entrambe sottoscritte dal richiedente: a ciascuna di esse deve essere altresì allegata fotocopia leggibile non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Parimenti, devono essere prodotte n. 2 copie cartacee di tutti gli elaborati costituenti il *progetto elementare* (elencati nel Quadro Allegati).

Degli elaborati costituenti il *progetto elementare* devono inoltre essere presentate n. 2 copie su supporto informatico (CD o DVD).

Ad avvenuta trasmissione (invio telematico) di tutte le *domande di contributo* costituenti il *Programma degli interventi* il Comune dovrà produrre un “quadro riepilogativo” riportante gli elementi essenziali di tutte le *domande di contributo* trasmesse. Tale “quadro riepilogativo”, denominato “**Programma degli interventi – tabella**

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

riepilogativa dei progetti” dovrà, al pari delle singole *domande di contributo* che ne fanno parte, essere inoltrato telematicamente nonché stampato, timbrato e firmato da parte del Sindaco ed inserito nel dossier. Del citato documento deve altresì essere presentata n. 1 copia su supporto informatico (CD o DVD - acquisizione in formato pdf del documento cartaceo originale, comprensivo di timbro e firma).

Ulteriori informazioni relative alle modalità di presentazione on-line delle *domande di contributo* potranno essere richieste telefonicamente al seguente numero: 0112279966. Il servizio fornirà assistenza anche per le successive fasi.

5.3.5.1.1 Progetti elementari presentati da soggetti pubblici - Tipologia di intervento n. 1

Nell'ambito dei 34 *Programmi* destinatari del presente Invito:

- a)- 33 candidature hanno previsto, nel “*Programma degli interventi*” di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” la necessità di predisporre il Manuale di cui alla *tipologia di intervento* n. 1,
- b) 1 candidatura non ha invece previsto la necessità di predisporre il Manuale, ritenendo il Manuale preesistente pienamente rispondente ai caratteri tipologici-costruttivi del territorio comunale e non necessitante, dunque, di approfondimenti e/o integrazioni.

I Comuni titolari dei *Programmi* di cui alla lettera a) devono, antecedentemente alla presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo),” predisporre il Manuale nonché riceverlo (con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale) quale integrazione alla normativa urbanistica vigente e/o al Regolamento edilizio comunale. Nel caso specifico, gli elaborati costituenti il *progetto elementare* sono dunque rappresentati dal **Manuale** stesso nonché dalla copia conforme all'originale del **provvedimento di recepimento** del medesimo.

Il Comune titolare del *Programma* di cui alla lettera b), pur non presentando la *domanda di contributo* relativa alla *tipologia di intervento* n. 1 dovrà comunque, antecedentemente alla presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” e qualora non lo abbia già fatto, ricevere il Manuale “preesistente” (con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale) quale integrazione alla normativa urbanistica vigente e/o al Regolamento edilizio comunale e nel dossier di candidatura dovrà allegare n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico (CD o DVD) sia del Manuale che della copia conforme all'originale della Deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento del medesimo.

Si ricorda, infine, che a completamento dell'iter amministrativo in ambito urbanistico ciascun Comune dovrà comunque provvedere all'inoltro del Manuale (una copia cartacea e una su supporto informatico – DVD) alla seguente struttura: “Regione Piemonte - Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Corso Bolzano, 44 – 10121 Torino”, per la presa d'atto.

5.3.5.1.2 Progetti elementari presentati da soggetti pubblici - Tipologie di intervento n. 2&3, 4, 6, 15, 16 e 18

Gli elaborati costituenti ciascun “progetto elementare” presentato da un soggetto pubblico (da indicare nel quadro Allegati della *domanda di contributo* e da produrre con le modalità in precedenza descritte) sono costituiti dalla “**progettazione di livello definitivo**” (redatta attenendosi alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/06, articolo 93, comma 3 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10) nonché dalla copia conforme all'originale del **provvedimento di recepimento** della medesima da parte dell'amministrazione proponente.

Il “quadro economico di spesa” della “progettazione di livello definitivo” dovrà essere redatto secondo il fac-simile di cui all'Allegato G, Modello G2-bis dell'Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” - Istruzioni tecniche e procedurali, con la possibilità di inserire ulteriori voci nelle somme a disposizioni dell'Ente, rispetto a quelle indicate.

In merito alla determinazione dei costi degli interventi nell'attuale fase attuativa è indispensabile redarre il computo metrico estimativo. A tal fine deve essere utilizzato il “Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici – edizione dicembre 2010” (pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 12 del 24/03/2011). Il citato “Prezzario”, oltre che nella presente, dovrà essere utilizzato in tutte le successive fasi attuative della Misura (sino alla conclusione degli interventi ed alla conseguente erogazione del saldo del contributo). Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al “Prezzario di riferimento”, i relativi prezzi di applicazione dovranno essere giustificati mediante apposite Analisi Prezzi, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 207/10 (art. 32, c. 2) e s.m.i..

Laddove siano previsti solo acquisti (arredi, attrezzature, macchinari, ...), dovranno essere presentati, per ciascuna voce, 1 o 5 preventivi in originale su carta intestata del fornitore, così come disposto dalla vigente normativa in relazione alle differenti soglie di affidamento previste.

Il “progetto definitivo” deve contenere un'ampia e dettagliata documentazione fotografica atta a comprovare lo stato di fatto iniziale di tutti gli elementi degli immobili oggetto di intervento.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi previsti nel progetto sia subordinata all'ottenimento di autorizzazioni e/o approvazioni da parte di enti diversi rispetto al soggetto proponente (Enti gestori dei servizi,

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

Soprintendenze, ASL, Enti parco, ...) il relativo iter amministrativo (con un'indicazione sommaria dei tempi necessari) dovrà essere esplicitato all'interno della relazione generale del “progetto definitivo”.

I progetti elementari riguardanti opere edili dovranno rispettare i disposti della seguente normativa: D.lgs 163/06, D.P.R. 207/10, D.Lgs n. 42/04, D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, Direttiva CEE n. 2002/91/CE, L.R. n. 13/07 e regolamenti attuativi, D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/09 (allegato 3, paragrafo 1.3), D.M. n. 37/08, D.Lgs. n. 81/08, D.Lgs. n. 106/09, D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, D.G.R. n. 28-13422 del 01/03/2010 - Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni” e s.m.i., alla classificazione acustica e alle nuove norme tecniche sulle costruzioni, e l'ulteriore specifica normativa di settore vigente.

Qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 90) gli elaborati progettuali prescritti devono comunque essere redatti ai sensi del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i..

5.3.5.1.3 Progetti elementari presentati da soggetti privati (tipologie di intervento n. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19)

Per tutti gli interventi di natura edilizia gli elaborati costituenti ciascun *progetto elementare* presentato da un soggetto privato (da indicare nel quadro Allegati della *domanda di contributo* e da produrre con le modalità in precedenza descritte) sono costituiti dai “**titoli abilitativi**” richiesti o depositati agli atti del Comune, redatti secondo i disposti del Regolamento edilizio vigente e corredati dalla seguente documentazione:

- elaborati grafici (con stato di fatto, di progetto e sovrapposizioni),
- relazione tecnico-illustrativa,
- ampia e dettagliata documentazione fotografica atta a comprovare lo stato di fatto iniziale di tutti gli elementi degli immobili oggetto di intervento. Nel caso di edifici la documentazione fotografica dovrà essere relativa a tutti i fronti dei medesimi nonché agli interni qualora interessati da opere e/o acquisti,
- computo metrico estimativo redatto e firmato da tecnico abilitato.

In merito alla determinazione dei costi degli interventi il computo metrico estimativo dovrà essere redatto sulla base del “Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici – edizione dicembre 2010” (pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 12 del 24/03/2011). Il citato “Prezzario”, oltre che nella presente, dovrà essere utilizzato in tutte le successive fasi attuative della Misura (sino alla conclusione degli interventi ed alla conseguente erogazione del saldo del contributo). Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al “Prezzario di riferimento”, i relativi prezzi di applicazione dovranno essere giustificati mediante apposite Analisi Prezzi, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 207/10 (art. 32, c. 2) e s.m.i..

Laddove siano previsti acquisti (arredi, attrezzature, macchinari, ...), dovranno essere presentati, per ciascuna voce, almeno tre preventivi in originale su carta intestata del fornitore (nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo: in tal caso dovrà essere predisposta una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire tali beni, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene da acquistare) ed un quadro di raffronto che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Nel caso in cui il *progetto elementare* preveda l'effettuazione di acquisti deve altresì essere prodotta una dettagliata documentazione (cartografica e fotografica) illustrativa di tutti gli elementi (spazi aperti, interni di edifici, ...) destinati ad ospitare gli acquisti previsti in progetto, riportante la prevista dislocazione di ciascun bene acquistato.

I progetti elementari riguardanti opere edili dovranno rispettare i disposti della seguente normativa: D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. (D.L. 40/10, L. 73/10, L. 122/10), D.Lgs n. 42/04, D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, Direttiva CEE n. 2002/91/CE, L.R. n. 13/07 e regolamenti attuativi, D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/09 (allegato 3, paragrafo 1.3), D.M. n. 37/08, D.Lgs. n. 81/08, D.Lgs. n. 106/09, D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, D.G.R. n. 28-13422 del 01/03/2010 - Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni” e s.m.i., alla classificazione acustica e alle nuove norme tecniche sulle costruzioni, e l'ulteriore specifica normativa di settore vigente.

Alcuni *Programmi degli interventi* contenuti nei “Programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” approvati con DD n. 1692/DB1415 del 01/07/2011 prevedono la creazione di un centro polifunzionale e, dunque, contengono un *progetto elementare* di cui alla tipologia di intervento n. 18 (Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni) ed un *progetto elementare* di cui alla *tipologia di intervento* n. 19 (Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dalle microimprese). Analogamente a quanto disposto per la fase di redazione dei “Programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”, anche nell'attuale fase il *progetto elementare (domanda di contributo)* di cui alla *tipologia di intervento* n. 19 dovrà essere presentato dal Comune ed avrà, come già in precedenza, la sola finalità di “accantonare”, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva del *Programma degli interventi*, un'apposita “riserva” (di importo minimo pari all'investimento minimo

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

ammissibile previsto per la tipologia in questione, ovvero 30.000 Euro) atta a garantire che il gestore del centro polifunzionale, una volta individuato, abbia la possibilità di presentare la propria *domanda di contributo*.

Per quanto sopra precisato, nell’attuale fase, nella *domanda di contributo* di cui alla tipologia di intervento n. 19 (presentata dal Comune) dovrà essere solamente indicata la “riserva” di cui sopra (nel Quadro Interventi) ed alla medesima non dovrà (ovviamente) essere allegato alcun elaborato progettuale.

5.3.5.2 “Programma degli interventi” – riutilizzo del software già impiegato per la presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”

Nell’ambito delle diverse fasi di cui si compone l’istruttoria del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” (vedasi § 9.) al Settore DB1415 Politiche comunitarie compete, tra l’altro, il compito di verificare che il *Programma degli interventi* presentato rispetti i “Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento” (vedasi § 6.1.3) e che il “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” proposto sia coerente con il “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” (vedasi § 5.2.1). La verifica del rispetto dei “Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento” sarà quindi nuovamente effettuata a conclusione dell’istruttoria di tutti i *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi*. Allo scopo di consentire un più agevole e tempestivo svolgimento delle succitate fasi istruttorie, anche nell’attuale fase di predisposizione e presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo preliminare)” ciascun Comune dovrà produrre le informazioni relative a tutti i *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* anche mediante il riutilizzo del software già impiegato per la presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”. Operativamente dovranno, nell’ordine, essere eseguite le seguenti operazioni:

- 1) individuazione di tutti i file relativi agli (eventuali) *progetti elementari* giudicati inammissibili a seguito dell’istruttoria (vedasi Allegato 2 alla DD n 1692/DB1415 del 01/07/2011) ed eliminazione di tutti i dati in essi riportati,
- 2) individuazione di tutti i file relativi agli (eventuali) *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” non più ripresentati ed eliminazione di tutti i dati in essi riportati,
- 3) individuazione di tutti i file relativi ai *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” ripresentati ed aggiornamento ed integrazione dei dati in essi riportati. N.B.: si richiede una particolare attenzione in relazione all’aggiornamento dei dati di cui al “quadro economico di spesa” al fine di garantire un perfetto allineamento dei dati in esso contenuti con i dati riportati nel Quadro “Interventi” della *domanda di contributo* nonché il necessario rispetto di quanto previsto al punto 2) del § 5.2.1. Il dato inserito nel campo denominato “progetto elementare n.” non deve essere modificato,
- 4) individuazione di tutti i file relativi agli (eventuali) *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” oggetto di sostituzione [vedasi punto 4) del § 5.2.1]. In tal caso tutti i dati in essi riportati dovranno essere eliminati (in quanto, presumibilmente, non più attinenti al “nuovo progetto”) e sostituiti con tutti i dati (richiesti nella scheda) relativi al “nuovo progetto”. Non devono in alcun caso essere utilizzati file diversi rispetto a quelli già utilizzati in occasione della predisposizione del *Programma degli interventi* di cui al “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”. N.B.: anche in questo caso si richiede una particolare attenzione in relazione alla compilazione del “quadro economico di spesa” al fine di garantire un perfetto allineamento dei dati in esso contenuti con i dati riportati nel quadro “Interventi” della “domanda di contributo” nonché il necessario rispetto di quanto previsto al punto 4) del § 5.2.1. Il dato inserito nel campo denominato “progetto elementare n.” deve essere modificato solo nel caso in cui il “nuovo progetto” appartenga ad una *tipologia di intervento* diversa rispetto alla tipologia di appartenenza dell’originario progetto oggetto di sostituzione (in tal caso si dovrà porre attenzione affinché al nuovo progetto non sia attribuita una numerazione già posseduta da un altro progetto contenuto nel *Programma degli interventi*).

Completate le operazioni di cui sopra l’intera cartella costituente il software deve essere copiata su supporto informatico (CD o DVD) da allegare nel dossier di candidatura. Tutti i file (schede G) di cui ai precedenti punti 3) e 4) devono quindi essere stampati in duplice copia e devono essere allegati nei fascicoli contenenti la documentazione delle corrispondenti *domande di contributo*. Da ultimo deve essere prodotta, sia su supporto informatico (CD o DVD – in formato xls) che cartaceo (in una sola copia) un’apposita tabella, costituita da due colonne, riportanti rispettivamente i numeri attribuiti ai diversi *progetti elementari* in sede di compilazione delle “schede G” (campo denominato “progetto elementare n.”), secondo l’ordine con il quale compaiono nella “scheda H” ed i numeri attribuiti alle corrispondenti *domande di contributo* dalla procedura on-line disponibile sul portale SistemaPiemonte.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

5.3.6 Progetti non inseriti nel “Programma degli interventi”

Il § 6.2.3 del presente Invito prevede, tra l’altro, un criterio di premialità legato alla *compartecipazione di altri soggetti “cofinanziatori”*. Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, il relativo capoverso del citato paragrafo:

Il presente criterio di valutazione è volto a premiare quei programmi integrati di intervento che attivino la “compartecipazione” di altri soggetti che intendano farsi carico delle spese relative ad alcuni interventi (interventi che, pertanto, non saranno oggetto di contribuzione sul Programma). Gli importi di spesa previsti per la realizzazione di tali interventi (importi che, ovviamente, non devono derivare, neppure in parte, da contributi pubblici) costituiscono oggetto di valutazione del Programma integrato di intervento al quale sono collegati, nella misura e con le limitazioni di seguito indicate:

- *sono considerati esclusivamente i progetti realizzati nell’ambito delle tipologie di intervento 2& 3, 4 e 5, con le condizioni previste dalle stesse,*
- *la spesa minima da realizzarsi deve essere pari a 50.000 Euro,*
- *all’importo minimo di spesa di 50.000 Euro corrisponde l’assegnazione di 5 punti; per ogni 15.000 Euro in aumento sono assegnati 0,5 punti, sino ad un massimo di 20 punti totali.*

Nell’ambito dei 34 “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” ritenuti ammissibili e finanziabili solamente 7 candidature hanno proposto dei progetti riguardanti interventi riconducibili a quanto sopra esposto: tali progetti sono stati ritenuti ammissibili o ammissibili con riserva. Dei citati 7 progetti, al fine del riconoscimento del relativo “punteggio”, dovrà essere presentata documentazione analoga a quella descritta al § 5.3.1.2 (nel caso in cui il progetto sia realizzato da un soggetto pubblico o, comunque, mediante procedure ad evidenza pubblica) o al § 5.3.1.3 (nel caso in cui il progetto sia realizzato da un soggetto privato). Degli elaborati progettuali dovranno essere prodotte n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico (CD o DVD).

L’importo complessivamente previsto per ciascun progetto non potrà essere superiore all’importo indicato in fase di presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” (vedasi **Allegato C**). Non potranno essere presentati nuovi progetti.

Ciascun Comune che intenderà ripresentare i progetti di cui sopra dovrà, infine, produrre le informazioni relative a tali progetti anche mediante il riutilizzo del software già impiegato per la presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”. Operativamente il Comune dovrà semplicemente ricercare il file (SchedaJ_EEPP o SchedaJ_Privati) a suo tempo utilizzato e quindi provvedere all’aggiornamento ed all’integrazione dei dati in essi riportati. Il file dovrà quindi essere stampato in duplice copia ed allegato agli elaborati progettuali.

Nel caso in cui il Comune non intenda ripresentare il progetto dovrà darne informazione nella Relazione (vedasi § 5.3.4) e dovrà comunque ricercare il file (SchedaJ_EEPP o SchedaJ_Privati) a suo tempo utilizzato e quindi provvedere all’eliminazione di tutti i dati in essi riportati.

5.3.7 Altri Progetti

Il § 6.2.3 del presente Invito prevede, tra l’altro, un criterio di premialità legato alla presenza di progetti ammissibili nel *Programma* ma non presentabili in quanto già finanziati sull’attuale PSR. Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, il relativo capoverso del citato paragrafo:

Nell’ambito di una borgata, nel caso in cui, a seguito di aperture (da parte della Regione) di bandi relativi a specifiche Misure del PSR 2007-2013, siano stati realizzati o siano in corso di realizzazione interventi ammissibili ai sensi delle tipologie di intervento previste per i programmi integrati di intervento di cui alla presente Misura 322, tali interventi concorrono all’attribuzione di un “punteggio” al Programma della borgata in questione con le modalità stabilite per gli analoghi progetti elementari realizzabili nel Programma, sino ad un massimo di 10 punti totali.

Con riferimento a quanto sopra esposto, le uniche Tipologie di intervento potenzialmente interessate sono le seguenti:

- 8 *Ammodernamento delle aziende agricole [Rif. PSR: Misura 121],*
- 9 *Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali [Rif. PSR: Misura 123 – Azione 2],*
- 12 *Diversificazione in attività non agricole [Rif. PSR: Misura 311].*

Gli eventuali progetti, inerenti la borgata ed approvati a seguito del bando relativo alla Misura 125 – Azione 3 – Sottoazione 2) del PSR (Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole) non dovranno essere segnalati in quanto ininfluenti ai fini dell’attribuzione di un “punteggio” al Programma.

Nell’ambito dei 34 “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” ritenuti ammissibili e finanziabili solamente 2 candidature hanno comprovato l’accoglimento di istanze nell’ambito delle Misure di cui sopra aventi attinenza con la borgata oggetto del *Programma* (vedasi **Allegato C**). I Comuni titolari dei 2 *Programmi* in

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

argomento, al fine del riconoscimento del relativo “punteggio”, dovranno richiedere ai beneficiari dei progetti in questione la documentazione necessaria al fine di comprovare l’avvio della fase di realizzazione dei medesimi progetti. Tale documentazione dovrà quindi essere inclusa nel dossier in n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico (CD o DVD).

Ciascun Comune dovrà, infine, produrre le informazioni relative a tali progetti anche mediante il riutilizzo del software già impiegato per la presentazione del “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”. Operativamente il Comune dovrà semplicemente ricercare il file (SchedaK) a suo tempo utilizzato e quindi provvedere all’aggiornamento ed all’integrazione dei dati in essi riportati. Il file dovrà quindi essere stampato in duplice copia ed allegato alla documentazione sopra indicata.

Nel caso in cui, per un determinato progetto, non sia possibile comprovare l’avvio della fase di realizzazione il Comune dovrà darne informazione nella Relazione (vedasi § 5.3.4) e dovrà comunque ricercare il file (SchedaK) a suo tempo utilizzato e quindi provvedere all’eliminazione di tutti i dati in essi riportati.

6 “REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” E “CRITERI DI VALUTAZIONE”

6.1 Requisiti di ammissibilità

6.1.1 Prerequisiti

La verifica in merito al possesso, da parte dei “Programmi”, dei *Prerequisiti* è stata effettuata in sede di istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”. Pertanto, per brevità, se ne omette l’elencazione.

6.1.2 Requisiti minimi di ammissibilità – borgate

La verifica in merito al possesso, da parte dei “Programmi”, dei *Requisiti minimi di ammissibilità – borgate* è stata effettuata in sede di istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”. Pertanto, per brevità, se ne omette l’elencazione.

6.1.3 Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento

- a) Per essere considerato ammissibile il *Programma degli interventi* deve contenere:
- almeno 1 progetto elementare compreso in una delle seguenti *macrotipologie di intervento*: 2&3 / 11
 - almeno 2 progetti elementari compresi in una delle seguenti *macrotipologie di intervento*: 4 / 5 / 6 / 7
 - almeno 1 progetto elementare compreso in una delle seguenti *macrotipologie di intervento*: 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
 - almeno 1 progetto elementare compreso in una delle seguenti *macrotipologie di intervento*: 15 / 16 / 17 / 18 / 19.
- b) Nell’ambito del “piano finanziario” del *Programma degli interventi* la “contribuzione pubblica” destinata alla realizzazione di *progetti elementari* di cui alle *tipologie di intervento* 2&3, 4, 5, 6, 7 e 11 non deve superare l’80% dell’intera “contribuzione pubblica” del *Programma degli interventi*.
- c) Ciascun *Programma degli interventi* dovrà prevedere, nel complesso degli interventi proposti, un utilizzo di “contribuzione pubblica” (quota a carico del “Piano finanziario del PSR” e/o dei “finanziamenti nazionali integrativi”) non inferiore a 700.000 Euro e non superiore a 1.400.000 Euro.

6.2 Criteri di valutazione

6.2.1 Criteri di valutazione – borgate

L’applicazione dei *Criteri di valutazione – borgate* è stata effettuata in sede di istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”: i relativi “punteggi” saranno attribuiti anche ai corrispondenti “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”. Pertanto, per brevità, se ne omette l’elencazione.

6.2.2 Criteri di valutazione - Programmi di intervento (parte prima)

I *Programmi di intervento* sono valutati mediante l’attribuzione di un punteggio a ciascun progetto elementare afferente alle diverse *tipologie di intervento* ammissibili, secondo le modalità e con le limitazioni di seguito riportate:

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Tipologie di intervento ammissibili		Punteggio
1	Predisposizione del Manuale contenente le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed <i>ex novo</i>	0 punti
2+3	Adeguamento/rifacimento/realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria Adeguamento/rifacimento/qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata	5 punti nel caso in cui il progetto sia finalizzato alla "pedonalizzazione" della borgata [previa risoluzione delle problematiche legate al posteggio delle auto (residenti e non)] 3 punti nel caso in cui il progetto preveda (anche oppure esclusivamente) l'interramento delle linee aeree - Investimento inferiore o uguale a 100.000 Euro:.....1 punto - Inv. sup. a 100.000 Euro ed inf. o uguale a 200.000 Euro:....2 punti - Inv. sup. a 200.000 Euro ed inf. o uguale a 300.000 Euro:....3 punti - Inv. sup. a 300.000 Euro ed inf. o uguale a 400.000 Euro:....4 punti - Inv. sup. a 400.000 Euro:.....5 punti <i><u>I punteggi sono cumulabili</u></i>
4	Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici	- Investimento inferiore o uguale a 80.000 Euro:.....1 punto - Inv. sup. a 80.000 Euro ed inf. o uguale a 140.000 Euro:....2 punti - Inv. sup. a 140.000 Euro:.....3 punti <i><u>Vedasi NB a)</u></i>
5	Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati	- Investimento inferiore o uguale a 80.000 Euro:.....1 punto - Inv. sup. a 80.000 Euro ed inf. o uguale a 140.000 Euro:....2 punti - Inv. sup. a 140.000 Euro:.....3 punti <i><u>Vedasi NB b)</u></i>
6	Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici	- Investimento inferiore o uguale a 100.000 Euro:.....1 punto - Inv. sup. a 100.000 Euro:.....2 punti <i><u>Vedasi NB a)</u></i>
7	Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati	1 punto <i><u>Vedasi NB b)</u></i>
8	Ammodernamento delle aziende agricole	5 punti
9	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	5 punti
10	Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	- Investimento inferiore o uguale a 125.000 Euro:.....5 punti - Inv. sup. a 125.000 Euro:.....7 punti
11	Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole	0 punti
12	Diversificazione in attività non agricole	5 punti
13	Sviluppo delle microimprese	5 punti
14	Creazione di microimprese	7 punti
15	Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo	- Investimento inferiore o uguale a 200.000 Euro:.....5 punti - Inv. sup. a 200.000 Euro ed inf. o uguale a 350.000 Euro:....6 punti - Inv. sup. a 350.000 Euro:.....7 punti
16	Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da enti pubblici	7 punti
17	Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da soggetti privati	7 punti
18	Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni	- Investimento inferiore o uguale a 140.000 Euro:.....8 punti - Inv. sup. a 140.000 Euro ed inf. o uguale a 230.000 Euro:....9 punti - Inv. sup. a 230.000 Euro ed inf. o uguale a 320.000 Euro:..10 punti - Inv. sup. a 320.000 Euro ed inf. o uguale a 410.000 Euro:..11 punti - Inv. sup. a 410.000 Euro:.....12 punti
19	Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dalle microimprese	7 punti

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

N.B.: si pongono le seguenti “limitazioni di punteggio cumulative” per i seguenti gruppi di Tipologie di intervento:

- a) “Tipologia di intervento 4 + Tipologia di intervento 6”: fino ad un massimo di 8 punti;
- b) “Tipologia di intervento 5 + Tipologia di intervento 7”: fino ad un massimo di 15 punti.

6.2.3 Criteri di valutazione - Programmi di intervento (parte seconda)

I *Programmi integrati di intervento* sono infine valutati nel loro complesso, in relazione ai criteri di valutazione di seguito riportati. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **60 punti**.

Premialità legata al minor peso relativo, all'interno dei *Programmi*, degli interventi a carattere “infrastrutturale” e/o “strutturale”

Per i *Programmi integrati di intervento* che prevedano, per la realizzazione dei progetti elementari relativi alle tipologie di intervento 2&3, 4, 5, 6, 7 e 11 l'utilizzo di una quota di contribuzione pubblica in misura complessivamente inferiore alla soglia di ammissibilità dell'80%, sono assegnati 0,5 punti per ciascun punto percentuale di scostamento rispetto a tale valore soglia, *sino ad un massimo di 15 punti totali*.

Premialità legata all'utilizzazione, nella realizzazione degli interventi, di soluzioni tecnologiche ecosostenibili.

I *Programmi integrati di intervento* sono valutati utilizzando un sistema di premialità legato alla percentuale di progetti elementari realizzati mediante l'utilizzo di sistemi, impianti e materiali costruttivi ecosostenibili. Si attribuiscono 5 punti ai *Programmi* i cui *Programmi degli interventi* prevedano, nella realizzazione degli interventi relativi ai *progetti elementari* di cui alle tipologie n. 4, 5, 6 e 7 l'utilizzo di sistemi, impianti e materiali costruttivi ecosostenibili in almeno il 20% dei casi. Ogni 5 punti percentuali di scostamento rispetto al valore minimo del 20% è assegnato 1 punto, *sino ad un massimo di 15 punti totali*. Operativamente l'utilizzo o meno dei suddetti “sistemi, impianti e materiali” sarà comprovato dalla produzione, per ciascun elemento (edificio) oggetto di intervento nell'ambito del *progetto elementare*, dalla produzione (in sede di rendicontazione finale) dell'attestato di certificazione energetica mediante l'impiego del sistema informativo della Regione Piemonte (SICEE) [L.R. 13/07, D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/09 (paragrafo 1.3 ed allegato 3)]. I beneficiari dei *progetti elementari* interessati, presentando il proprio *progetto elementare* (all'atto della presentazione della *domanda di contributo*), dichiarano (nel modello di domanda) il proprio impegno a produrre (in sede di rendicontazione finale) il citato attestato di certificazione energetica, pena non erogazione del contributo.

Presenza di progetti ammissibili nel *Programma* ma non presentabili in quanto già finanziati sull'attuale PSR

Nell'ambito di una borgata, nel caso in cui, a seguito di aperture (da parte della Regione) di bandi relativi a specifiche Misure del PSR 2007-2013, siano stati realizzati o siano in corso di realizzazione interventi ammissibili ai sensi delle *tipologie di intervento* previste per i *programmi integrati di intervento* di cui alla presente Misura 322, tali interventi concorrono all'attribuzione di un “punteggio” al *Programma* della borgata in questione con le modalità stabilite per gli analoghi *progetti elementari* realizzabili nel *Programma*, *sino ad un massimo di 10 punti totali*.

Con riferimento a quanto sopra esposto, le uniche Tipologie di intervento potenzialmente interessate sono le seguenti:

- 8 Ammodernamento delle aziende agricole [Rif. PSR: Misura 121],
- 9 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali [Rif. PSR: Misura 123 – Azione 2],
- 12 Diversificazione in attività non agricole [Rif. PSR: Misura 311].

Gli eventuali progetti, inerenti la borgata ed approvati a seguito del bando relativo alla Misura 125 – Azione 3 – Sottoazione 2) del PSR (Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole) non dovranno essere segnalati in quanto ininfluenti ai fini dell'attribuzione di un “punteggio” al *Programma*.

Per la trattazione delle modalità di attribuzione del “punteggio” relativo al presente criterio di valutazione si rinvia alla lettura del § 5.2.1, punto 7) e del § 5.3.7.

Compartecipazione di altri soggetti “cofinanziatori”

Il presente criterio di valutazione è volto a premiare quei *programmi integrati di intervento* che attivino la “compartecipazione” di altri soggetti che intendano farsi carico delle spese relative ad alcuni interventi (interventi che, pertanto, non saranno oggetto di contribuzione sul *Programma*). Gli importi di spesa previsti per la realizzazione di tali interventi (importi che, ovviamente, non devono derivare, neppure in parte, da contributi pubblici) costituiscono oggetto di valutazione del *Programma integrato di intervento* al quale sono collegati, nella misura e con le limitazioni di seguito indicate:

- sono considerati esclusivamente i progetti realizzati nell'ambito delle tipologie di intervento 2& 3, 4 e 5, con le condizioni previste dalle stesse,
- la spesa minima da realizzarsi deve essere pari a 50.000 Euro,

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

- all'importo minimo di spesa di 50.000 Euro corrisponde l'assegnazione di 5 punti; per ogni 15.000 Euro in aumento sono assegnati 0,5 punti, *sino ad un massimo di 20 punti totali*.

In relazione alle tempistiche di realizzazione dei progetti, stante la specificità del caso, si ammette quanto segue.

1) Progetti realizzati da soggetti privati:

gli interventi previsti potranno essere realizzati non appena conclusa l'istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”, ovvero a partire dal 1° luglio 2011. Non saranno prese in considerazione spese effettuate precedentemente a tale data e/o spese inerenti a lavori eseguiti (o ad acquisti effettuati) anteriormente alla medesima data.

2) Progetti realizzati da soggetti pubblici:

le necessarie procedure di affidamento potranno concludersi non appena conclusa l'istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)”, ovvero a partire dal 1° luglio 2011. In altri termini: tutti gli atti comprovanti l'avvenuto completamento delle procedure di affidamento (verbali di consegna dei lavori) dovranno essere emessi successivamente alla data del 30 giugno 2011.

Per la trattazione delle modalità di attribuzione del “punteggio” relativo al presente criterio di valutazione si rinvia alla lettura del § 5.2.1, punto 6) e del § 5.3.6.

6.3 Casi di parità

Nel caso in cui, nell'ambito della graduatoria dei *Programmi* stilata a seguito dell'applicazione dei punteggi suesposti sussistano dei casi di “parità”, la stessa graduatoria sarà ridefinita (ovviamente solo in relazione a tali casi) considerando prioritari i *Programmi* relativi a borgate aventi un maggior numero di residenti. Nel caso in cui sussistano ulteriori casi di “parità”, la stessa graduatoria sarà ridefinita (ovviamente nuovamente solo in relazione a tali casi) considerando prioritari i *Programmi* relativi a borgate aventi un maggior numero di residenti di età inferiore ai 40 anni.

7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI “PROGRAMMI ATTUATIVI (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”

Stante quanto previsto al § 5.3.5.1 la formale presentazione, da parte di ciascun Comune, del proprio “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” deve essere preceduta dalla presentazione on-line di tutte le *domande di contributo* incluse nel *Programma degli interventi*. Ad avvenuta trasmissione telematica di tutte le *domande di contributo* il Comune procederà quindi all'invio telematico del “quadro riepilogativo” (denominato “Programma degli interventi – tabella riepilogativa dei progetti”) ed infine potrà ultimare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta per la presentazione del proprio “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” (vedasi § 5.3).

I “Programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” dovranno essere approvati mediante apposita **Deliberazione della Giunta Comunale** e dovranno essere inviati **entro e non oltre il giorno 21 novembre 2011** (farà fede il timbro in partenza dell'ufficio postale) al seguente indirizzo:

*Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Politiche comunitarie
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO.*

Il termine di consegna delle domande depositate a mano è fissato alle **ore 12.00** del giorno **21 novembre 2011**.

La Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del *Programma* deve essere allegata in una copia cartacea (conforme all'originale) e su supporto informatico (CD o DVD – acquisizione in formato pdf del documento cartaceo).

Nella lettera di trasmissione della domanda di partecipazione, firmata dal sindaco *pro tempore* del Comune proponente, dovrà essere individuato il referente tecnico dell'ente, il quale costituirà l'interlocutore di riferimento per le strutture regionali competenti.

La presentazione on-line delle *domande di contributo* incluse nel *Programma degli interventi* potrà essere effettuata a partire dal giorno 10 ottobre 2011.

8. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una *domanda di contributo* comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

Le modalità di iscrizione all’anagrafe nonché tutta la documentazione necessaria (lettera di richiesta iscrizione e modulistica) sono scaricabili dal sito Internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm

Si ricorda che tutti i soggetti che intendono iscriversi all’anagrafe (ad eccezione delle aziende agricole):

- devono rivolgere la richiesta di iscrizione alla Regione Piemonte (Direzione Agricoltura - corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino - fax 011-432.5651) o all’ufficio della Provincia territorialmente competente,
- non devono allegare il Modello T.1 (elenco delle superfici condotte).

I presentatori di *domande di contributo* nell’ambito della Misura 322, Azione B) potranno essere sia “persone fisiche” che “persone giuridiche” (es.: Comuni, imprese, ...): la richiesta di iscrizione all’anagrafe da parte delle “persone fisiche” dovrà essere effettuata utilizzando il modello P.1 (Privati), la richiesta di iscrizione da parte delle “persone giuridiche” dovrà, invece, essere effettuata utilizzando il modello I.1 (Imprese/Enti). Ciascun “soggetto” intenzionato a presentare una o più *domande di contributo* nell’ambito del *Programma degli interventi* dovrà, preventivamente alla richiesta di iscrizione all’anagrafe stabilire con esattezza a quale “titolo” (“persona fisica” o “persona giuridica”) presenterà la *domanda* (o le *domande*) di *contributo* e, conseguentemente provvederà ad inoltrare la richiesta di iscrizione utilizzando il pertinente modello (P.1 o I.1). Nel caso in cui un determinato “soggetto” intenda presentare due distinte *domande di contributo* a diverso “titolo” (es.: domanda sulla *tipologia di intervento* n. 5: “soggetto privato proprietario” e, dunque “persona fisica” / domanda sulla *tipologia di intervento* n. 13: “microimpresa” e, dunque “persona giuridica”) dovrà provvedere a richiedere due distinte iscrizioni all’anagrafe (utilizzando, rispettivamente, il modello P.1 ed il modello I.1).

9. ISTRUTTORIA DEI “PROGRAMMI ATTUATIVI (PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO)”

Per poter procedere all’istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”, gli stessi devono contenere, pena esclusione, tutta la documentazione indicata ai paragrafi 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7. La documentazione di cui ai paragrafi 5.3.3, 5.3.6 e 5.3.7, dovrà essere presentata ovviamente solo nel caso in cui vi siano i presupposti.

L’istruttoria di ciascun “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” sarà articolata nelle seguenti fasi:

- 1) verifica del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” presentato in merito:
 - a) al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al § 6.1.3 - Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento, lettere a), b) e c),
 - b) al rispetto delle condizioni di cui al § 5.2.1 - Coerenza con il “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”.

Tale verifica preventiva sarà eseguita senza entrare nel merito circa l’ammissibilità o meno dei singoli progetti contenuti nel *Programma*,

- 2) esame di tutti i *progetti elementari (domande di contributo)* costituenti il *Programma degli interventi* (§ 5.3.5). A conclusione di tale fase (di competenza delle strutture indicate nell’**Allegato E**) ciascuna *domanda di contributo* potrà essere considerata “ammissibile” (con o senza rideterminazione del contributo) oppure “inammissibile”.

L’istruttore della domanda di contributo ha la facoltà sia di eseguire dei sopralluoghi che di richiedere, laddove necessarie, delle integrazioni alla documentazione presentata (la documentazione integrativa richiesta dovrà, pena dichiarazione di inammissibilità del progetto, essere prodotta nel rispetto dei tempi e con le modalità che saranno indicate dalla struttura competente),

- 3) verifica in merito al possesso, da parte del *Programma degli interventi* (così come risultante dall’esito della precedente fase istruttoria), dei requisiti di ammissibilità di cui al § 6.1.3 (Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento),
- 4) esame della documentazione eventualmente presentata in relazione al § 5.3.6 (Progetti non inseriti nel “Programma degli interventi”) ed al § 5.3.7 (Altri Progetti) e valutazione in merito all’ammissibilità dei “progetti” proposti,
- 5) applicazione al *Programma* ritenuto ammissibile dei Criteri di valutazione di cui al § 6.2.2 ed al § 6.3.3.

Le sopraccitate fasi 1) e 3) potrebbero condurre all’individuazione di eventuali *Programmi* non ammissibili. I *Programmi* ammissibili saranno invece inseriti in un’apposita graduatoria.

L’istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” si concluderà, entro la data del **15 febbraio 2012**, con un’apposita Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche comunitarie della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste. Tale provvedimento individuerà gli eventuali *Programmi* non ammissibili (con indicazione delle motivazioni di inammissibilità) e contestualmente approverà un’unica graduatoria regionale dei *Programmi* ritenuti ammissibili, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” Istruzioni tecniche e procedurali

Regione Piemonte ed inviato a tutti i Comuni presentatori dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”.

L’esito istruttorio delle *domande di contributo* pervenute nell’ambito dei *Programmi di intervento* sarà altresì comunicato a tutti i soggetti presentatori. Ciascun titolare potrà altresì verificare l’esito istruttorio relativo alla propria *domanda di contributo* utilizzando i servizi on-line (disponibili sul portale SistemaPiemonte) già impiegati in fase di presentazione della stessa.

10. RICHIESTE DI RIESAME E RICORSI

Contro la Determinazione Dirigenziale di cui al paragrafo precedente i Comuni presentatori di “programmi attuativi (progettazione di livello preliminare)” ritenuti inammissibili, avranno la facoltà di presentare richiesta di riesame al seguente indirizzo: *Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Politiche comunitarie - Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO*. La richiesta dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale. La decisione sarà assunta con Determinazione Dirigenziale entro i successivi 60 giorni.

Contro il primo o il secondo livello di decisione della Regione Piemonte è ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica. La presentazione dell’istanza di riesame non sospende i termini per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nell’ambito dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” ritenuti ammissibili i titolari di eventuali domande di contributo ritenute inammissibili avranno la facoltà di presentare richiesta di riesame al seguente indirizzo: *Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Politiche comunitarie - Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO*. La richiesta dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inammissibilità della domanda di contributo. La decisione sarà assunta con Determinazione Dirigenziale entro i successivi 60 giorni.

Contro il primo o il secondo livello di decisione della Regione Piemonte è ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica. La presentazione dell’istanza di riesame non sospende i termini per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

11. FASI SUCCESSIVE: PUNTI SALIENTI E TEMPISTICA

A partire dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo* (21 novembre 2011) ciascun beneficiario (ad eccezione dei soggetti pubblici) potrà realizzare gli interventi previsti (sotto la propria totale responsabilità e comunque senza impegnare in alcun modo l’amministrazione regionale relativamente all’esito dell’istruttoria ed alla concessione del finanziamento). Le eventuali spese effettuate dal beneficiario antecedentemente alla conclusione dell’istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)” potranno, ovviamente, essere sostenute solo successivamente alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle *domande di contributo* (21 novembre 2011) e non potranno in alcun caso essere inerenti a lavori eseguiti (o ad acquisti effettuati) anteriormente a tale data. Resta inteso che, per tutti gli interventi di natura edilizia, la realizzazione di qualsiasi intervento è subordinata al preventivo ottenimento o deposito dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia.

Di seguito si espongono (per punti e seguendo un ordine “temporale”) gli aspetti maggiormente rilevanti in relazione alle “fasi attuative” dell’Azione successive alla conclusione dell’istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”: i contenuti esposti, se necessario, potranno essere approfonditi con ulteriori “Istruzioni tecniche e procedurali”.

1) **entro il 15 aprile 2012** i Comuni e gli eventuali altri soggetti pubblici titolari di *domande di contributo* nell’ambito dei *Programmi degli interventi* dovranno presentare, per ciascun *progetto elementare*, la **progettazione di livello esecutivo**, redatta ai sensi del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 art 93, comma 5 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10 ed approvata con apposito atto amministrativo con il quale dovrà anche essere effettuato il relativo impegno di spesa. Eventuali modificazioni intercorse nel passaggio dalla “progettazione definitiva” alla “progettazione esecutiva” dovranno essere opportunamente evidenziate e motivate. In allegato al progetto esecutivo delle opere dovrà essere trasmesso il relativo Verbale di Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi del Capo II del D.P.R. 207/10. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà di cui al D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/10 art. 9-10, dovrà contenere l’elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva (art. 33 del D.P.R. 207/10). La relazione generale di ciascun progetto dovrà contenere l’indicazione di eventuali autorizzazioni, approvazioni o pareri ottenuti (in relazione al “progetto”) da parte di enti diversi rispetto al soggetto proponente (Enti gestori, Soprintendenze, ASL, Enti parco, ...).

La progettazione di livello esecutivo, comprensiva della copia conforme all’originale del provvedimento di recepimento della medesima da parte dell’amministrazione proponente dovrà essere trasmessa on-line mediante

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

il portale Sistemapiemonte (con le stesse modalità già utilizzate per la presentazione della relativa *domanda di contributo* – vedasi paragrafi 5.3.5.1 e 5.3.5.1.2).

Successivamente all’invio telematico, n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico (CD o DVD) di tutti gli elaborati costituenti la progettazione di livello esecutivo dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Politiche comunitarie
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO.

Alla medesima data il Comune dovrà trasmettere la progettazione di livello esecutivo relativa ai *progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (vedasi § 5.3.6) realizzati dal Comune (o da altri soggetti pubblici), se presenti, nonché un “quadro conoscitivo” esaustivo riguardante tutti i *progetti elementari* contenuti nel proprio *Programma degli interventi* ed aventi quali beneficiari soggetti privati / imprese, nonché gli eventuali *progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (vedasi § 5.3.6) realizzati da soggetti privati, se presenti. Tale “quadro conoscitivo”, tra l’altro, dovrà contenere, per ciascun *progetto elementare*, un’idonea documentazione fotografica ed una relazione illustrativa attestanti l’andamento dei lavori nonché un elenco dettagliato di tutti gli “atti autorizzativi o depositati” previsti dalle vigenti normative, conseguiti o ancora da conseguire (con relativa previsione sui tempi necessari). La struttura regionale preposta provvederà periodicamente a richiedere un aggiornamento di tale “quadro conoscitivo”.

La struttura regionale preposta si esprimerà in merito all’ammissibilità della progettazione di livello esecutivo dei progetti elementari contenuti nel *Programma degli interventi* ed in merito all’ammissibilità della progettazione di livello esecutivo relativa ai *progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (vedasi § 5.3.6) realizzati dal Comune (o da altri soggetti pubblici) eventualmente presenti, entro i **45 giorni** successivi alla presentazione della medesima.

- 2) **entro luglio 2012** i Comuni e gli eventuali altri soggetti pubblici titolari di *domande di contributo* nell’ambito dei *Programmi degli interventi* dovranno comprovare l’avvenuto **completamento delle procedure di affidamento** relative a tutti gli interventi ricadenti nei progetti elementari di cui risultano essere beneficiari (*tipologie di intervento 2&3, 4, 6, 15, 16, 18*), trasmettendo alla struttura regionale preposta la necessaria documentazione (*verbali di consegna dei lavori*).

La sopraccitata documentazione, al pari della documentazione costituente la progettazione di livello esecutivo, dovrà essere trasmessa on-line mediante il portale Sistemapiemonte (con le stesse modalità già utilizzate per la presentazione della relativa “domanda di contributo” – vedasi paragrafi 5.3.5.1 e 5.3.5.1.2) ed in n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico (CD o DVD) all’indirizzo: *Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Politiche comunitarie - Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO.*

A seguito dell’istruttoria della documentazione prodotta la struttura regionale preposta disporrà i conseguenti provvedimenti: in particolare il ribasso d’asta sull’importo lavori, offerto in sede di gara, comporterà la rideterminazione del contributo assegnato. In generale, qualora si verificasse una riduzione dell’investimento complessivo, anche conseguente alla realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste in sede di assegnazione del contributo, si procederà alla rideterminazione del medesimo. Le economie derivanti dai ribassi d’asta a seguito di appalto potranno rimanere nel quadro economico di spesa e quindi potranno essere accantonate nella voce imprevidi, al fine di prevederne un eventuale recupero, ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i. art. 132 e del D.P.R. 207/10 in caso di varianti in corso d’opera.

Alla medesima data il Comune dovrà trasmettere la documentazione comprovante l’avvio dei lavori relativi ai *progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (vedasi § 5.3.6), se presenti (nel caso di interventi realizzati dal Comune o da altri soggetti pubblici il medesimo dovrà dimostrare l’avvenuto completamento delle necessarie procedure di affidamento).

Solo successivamente alla produzione della sopraccitata documentazione sarà concessa ai beneficiari dei *progetti elementari* la **possibilità di presentare le prime domande di pagamento.**

- 3) **entro marzo 2013** il Comune, con riferimento all’insieme degli interventi ricadenti nei *progetti elementari* contenuti nel *Programma degli interventi* di cui risultano essere beneficiari gli stessi Comuni o altri soggetti pubblici (*tipologie di intervento 2&3, 4, 6, 15, 16, 18*), dovrà produrre la necessaria documentazione (relazione) atta a comprovare il raggiungimento di un avanzamento dei lavori almeno pari al 50% dell’importo complessivo dei progetti in questione. La relazione dovrà altresì evidenziare, per ciascun *progetto elementare*, le eventuali criticità riscontrate.

Documentazione analoga a quella sopra descritta dovrà essere prodotta relativamente a tutti i *progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (indipendentemente dai realizzatori dei medesimi), se presenti.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

- 4) **entro giugno 2013** i Comuni titolari di un *progetto elementare* di tipologia 18 (“Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni”) dovranno comunicare alla struttura regionale preposta il nominativo del gestore del centro polifunzionale, che sarà stato individuato, da parte del Comune, nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei servizi, tra le microimprese dei settori turistico, artigianale, del commercio al dettaglio, o dei servizi. Entro **agosto 2013** il gestore del centro polifunzionale, beneficiario del *progetto elementare* di cui alla *tipologia di intervento* n 19, dovrà presentare la propria *domanda di contributo*, previa iscrizione all’Anagrafe Agricola del Piemonte (vedasi § 8.) e secondo le modalità descritte ai paragrafi 5.3.5.1 e 5.3.5.1.3. Entro **settembre 2013** si concluderà l’istruttoria dei *progetti elementari* di tipologia 19, con conseguente autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti.
- 5) **entro dicembre 2013** dovranno essere conclusi gli interventi (acquisti e/o lavori) e dovranno essere presentate le domande di pagamento (“saldo”) di tutti i *progetti elementari* (costituenti il *Programma degli interventi*) per i quali non sia già stata in precedenza avanzata apposita richiesta di “saldo” (eccezion fatta per gli eventuali *progetti elementari* di tipologia 19, relativamente ai quali la richiesta di “saldo” potrà essere effettuata successivamente, ma comunque entro e non oltre **marzo 2014**). La liquidazione dei “saldi” relativi ai *progetti elementari* di cui risulta essere beneficiario il Comune nell’ambito delle *tipologie di intervento* 2&3, 4, 6, 15 e 16 sarà subordinata:
- a) all’effettiva realizzazione (e conseguente richiesta di “saldo”) di tutti i *progetti elementari* aventi beneficiari diversi dal Comune medesimo (nel caso dell’eventuale *progetto elementare* di tipologia 19 sarà sufficiente una dichiarazione del Comune attestante l’avvio dei lavori),
 - b) all’effettiva realizzazione di tutti i *progetti non inseriti nel Programma degli interventi* (vedasi § 5.3.6), se presenti (al fine di comprovare l’effettiva realizzazione di tali progetti il Comune dovrà produrre documentazione analoga a quella che i beneficiari delle analoghe *tipologie di intervento* devono produrre in occasione della richiesta di “saldo” – vedasi § 5.1.3).

La liquidazione del “saldo” relativa all’eventuale *progetto elementare* di tipologia 18 sarà altresì subordinata all’effettiva realizzazione (e conseguente richiesta di “saldo”) del corrispondente *progetto elementare* di tipologia 19.

L’attuazione del *Programma degli interventi* dovrà condurre alla realizzazione di tutti i *progetti elementari* che lo compongono, fatti salvi i casi di impossibilità dovuti a caso fortuito o cause di forza maggiore.

11.1 VARIANTI

Potranno essere ammesse varianti riguardanti “**adattamenti tecnico-economici**” che comportino una variazione degli investimenti già approvati, a condizione che non siano modificate le finalità del progetto. Nel caso di varianti presentate da soggetti privati la variazione potrà rappresentare al massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento (al netto delle spese generali e tecniche). Le varianti presentate da soggetti pubblici dovranno essere redatte secondo i dispositivi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Per poter effettuare una variante il beneficiario dovrà presentare preventiva richiesta alla Regione Piemonte utilizzando i servizi on-line già utilizzati in occasione della presentazione della *domanda di contributo* [vedasi paragrafi 5.3.5.1 e 5.3.5.1.2)]. La richiesta di variante dovrà obbligatoriamente contenere tutta la “documentazione” necessaria ad esplicitare i contenuti e la necessità della medesima (relazione di variante; quadro economico della variante; quadro economico di raffronto tra il progetto precedentemente approvato e la variante; per gli interventi di natura edilizia: elaborati grafici e computo metrico stimativo di raffronto; in caso di acquisti: tre preventivi, relazione tecnica giustificativa e quadro di raffronto). A seguito dell’istruttoria della documentazione prodotta la struttura regionale preposta disporrà i conseguenti provvedimenti (che potrebbero, tra l’altro, contemplare la rideterminazione del contributo assegnato). Solo ad avvenuta approvazione della variante il beneficiario potrà realizzare gli interventi previsti nella medesima. Si ricorda che, per le varianti concernenti opere di natura edilizia, la realizzazione degli interventi potrebbe essere subordinata al preventivo ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di progetti elementari di cui risultano essere beneficiari soggetti privati le richieste di variante potranno essere presentate solo successivamente all’approvazione delle *domande di contributo*.

Nel caso di progetti elementari di cui risultano essere beneficiari i Comuni o altri soggetti pubblici le richieste di variante dovranno attenersi al dispositivo del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. 207/10 e s.m.i.

In ogni caso la variante non potrà determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del PSR (in altri termini: qualora la variante comporti un aumento dell’investimento il “contributo” erogato sarà pari, al massimo, all’importo stabilito all’atto dell’approvazione della “domanda di contributo”) e non dovrà pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del “progetto elementare” e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell’investimento ammesso.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

Potranno, inoltre, essere ammesse varianti consistenti in un “**cambio di beneficiario**”: le modalità di presentazione e l’iter istruttorio (on line e cartaceo) di tali varianti sarà analogo alle precedenti (“adattamenti tecnico-economici”). Il nuovo soggetto beneficiario dovrà farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente soggetto beneficiario. Non saranno ammesse varianti in sanatoria.

12. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

I beneficiari si attivano al fine di informare e sensibilizzare il pubblico sulle iniziative collegate all’attuazione del presente Invito con particolare riferimento alle disposizioni previste nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1974/2006, alle indicazioni dell’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm) ed alle eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio che saranno successivamente comunicate.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Invito sarà consultabile sul sito Internet della Regione Piemonte, sezione Montagna e Foreste, PSR 2007-2013, al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/rurale/misura322.htm>.

Eventuali **informazioni e chiarimenti** in merito ai contenuti del presente Invito potranno essere richiesti (**a mezzo e-mail**) ed indicando nome, cognome e recapito telefonico del richiedente nonché, nell’oggetto della mail, la dicitura: “Misura 322”) al seguente indirizzo:

politichecomunitarie1415@regione.piemonte.it

La struttura regionale competente per materia provvederà a fornire le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Nel caso in cui si verificassero domande ripetute e/o di interesse generale le stesse (e le relative risposte) potranno essere riportate sul sito Internet della Regione Piemonte, sezione Montagna e Foreste, PSR 2007-2013, al già citato indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/rurale/misura322.htm>. Lo stesso sito sarà utilizzato, da parte della Regione, quale strumento di comunicazione di eventuali avvisi e/o precisazioni in merito ai contenuti del presente Invito.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato A

Elenco dei Comuni (e relative borgate) destinatari dell'Invito

Provincia	Comune	Borgata
AL	Arquata Scrivia	88 Varinella
BI	Soprana	11 Baltigati
	Trivero	12 Barbato
CN	Acceglio	20 Chiappera
	Argentera	27 Ferriere
	Bellino	17 Celle
	Bellino	16 Chiesa
	Casteldelfino	18 Torrette
	Castelmagno	25 Valliera
	Chiusa di Pesio	14 Fiolera
	Elva	21 Serre
	Marmora	22 Reinero
	Ostana	15 Sant'Antonio-Miribrart
	Pietraporzio	29 Pontebernardo
	Roccaforte Mondovì	37 Baracco
	Sampeyre	19 Rore
	San Damiano Macra	23 Podio
Scagnello	41 Villaro	
Stroppa	24 Morinesio	
NO	Armeno	42 Bassola
TO	Bussoleno	51 Argiassera-Ricchetta
	Massello	43 Roberso
	Monastero di Lanzo	63 Chiaves
	Perrero	44 Trossieri
	Prarostino	48 San Bartolomeo
	Salza di Pinerolo	46 Didiero
VB	Cesara	80 Grassona
	Crevoladossola	71 Pontemaglio
	Druogno	74 Orcesco
	Premia	73 Cadarese
VC	Fobello	84 Fobello
	Rassa	85 Rassa
	Rima San Giuseppe	86 Rima
	Rimella	87 San Gottardo

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 1

Predisposizione del Manuale contenente le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed *ex novo*

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.1) a)

Interventi ammissibili

Predisposizione di un Manuale che, a partire dall'analisi dei caratteri architettonici, tipologici e paesaggistici del territorio comunale, fornisca linee guida ed indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed *ex novo*.

Tale Manuale dovrà essere recepito dal Consiglio comunale quale integrazione alla normativa urbanistica edilizia vigente e/o al Regolamento edilizio comunale, al fine di garantire qualità e coerenza degli interventi rispetto alle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche locali, nonché continuità rispetto agli interventi da attuarsi in futuro.

Il Manuale dovrà essere realizzato da esperti sul tema del recupero e della valorizzazione del patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico.

Il Manuale dovrà puntualmente analizzare il contesto locale (ambito comunale nel suo complesso), individuandone gli elementi distintivi, e dovrà fornire tutti i suggerimenti e gli indirizzi necessari al fine di garantire che gli interventi che saranno realizzati risultino coerenti e rispettosi delle peculiarità degli ambiti di intervento. In particolare il Manuale dovrà indirizzare gli interventi verso forme e materiali originari della zona, al fine di garantire continuità con i caratteri architettonici e paesaggistici propri delle preesistenze e dovrà individuare, tra l'altro, le tipologie di copertura tradizionali. Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta all'arredo urbano ed alle pavimentazioni della viabilità, in quanto si dovranno uniformare in modo adeguato alle peculiarità delle borgate e del territorio circostante.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese relative a consulenze, studi, analisi ed elaborazione dati. Le eventuali spese di riproduzione (cartacea o in formato digitale) del Manuale sono ammesse a contributo per un importo massimo pari a 1.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

10.000 Euro.

Beneficiari

Comune.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

Condizioni e precisazioni

La predisposizione del Manuale è condizione indispensabile per l'ammissibilità del *programma integrato di intervento*. Il Manuale realizzato nell'ambito della presente tipologia di intervento dovrà essere recepito dal Consiglio comunale quale integrazione alla normativa urbanistica edilizia vigente e/o al Regolamento edilizio comunale e dovrà avere la funzione di linea guida per tutti gli interventi realizzabili nell'ambito del territorio comunale cui appartiene la borgata oggetto del *programma integrato di intervento*.

Nel caso in cui la borgata oggetto del *programma integrato di intervento* ricada in un'area per la quale sia già stato predisposto un Manuale, è presumibile che lo stesso sia stato redatto con riferimento ad un territorio molto più vasto rispetto all'ambito comunale e che, dunque, le indicazioni in esso contenute non siano pienamente rispondenti ai caratteri tipologici-costruttivi del territorio comunale: in tal caso il Comune dovrà provvedere ad integrarlo mediante uno specifico approfondimento che meglio definisca le modalità costruttive della tradizione locale. Il Comune dovrà dunque prevedere, nel proprio *Programma degli interventi*, la realizzazione di un apposito *progetto elementare* di cui alla presente Tipologia di intervento: il Manuale (risultante dall'approfondimento e dall'integrazione del preesistente Manuale) dovrà anch'esso (al pari dei Manuali predisposti *ex novo*) essere recepito dal Consiglio comunale quale integrazione alla normativa urbanistica edilizia vigente e/o al Regolamento edilizio comunale.

***Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali***

Allegato B Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Nel caso in cui la borgata oggetto del *programma integrato di intervento* ricada in un’area per la quale sia già stato predisposto un Manuale e le indicazioni in esso contenute risultino essere pienamente rispondenti ai caratteri tipologici-costruttivi del territorio comunale (e non necessitino, dunque, di approfondimenti e/o integrazioni), il Comune non dovrà prevedere, nel proprio *Programma degli interventi*, la realizzazione di un apposito *progetto elementare* di cui alla presente tipologia di intervento: il Manuale (preesistente) dovrà, semplicemente, (qualora non lo sia già stato) essere recepito dal Consiglio comunale quale integrazione alla normativa urbanistica edilizia vigente e/o al Regolamento edilizio comunale.

Si ricorda, infine, che a completamento dell’iter amministrativo in ambito urbanistico ciascun Comune dovrà comunque provvedere all’inoltro del Manuale (una copia cartacea e una su supporto informatico – DVD) alla seguente struttura: “Regione Piemonte - Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Corso Bolzano, 44 – 10121 Torino”, per la presa d’atto.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 2&3

**Adeguamento/rifacimento/realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
Adeguamento/rifacimento/qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata**

Riferimenti PSR

Misura 322 Interventi B.1) b) e B.1) c)

Interventi ammissibili

Adeguamento/rifacimento/realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria [rete fognaria, rete idrica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche) in accordo con gli enti gestori dei servizi, rete di distribuzione del riscaldamento], compresa la realizzazione di aree a parcheggio finalizzate alla pedonalizzazione della borgata, con particolare attenzione alla loro integrazione paesaggistica ed ambientale.

Adeguamento/rifacimento/qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata, tramite interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna della borgata, con particolare attenzione all'integrazione ambientale e paesaggistica degli interventi.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione delle opere e le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”). Sono, inoltre, ammesse a contributo le spese relative all'acquisto ed alla posa in opera degli elementi costituenti l'arredo urbano.

Spese non ammissibili

Non è concesso alcun contributo per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria.

Non è ammissibile l'effettuazione di interventi su beni mobili.

La presente tipologia di intervento non prevede la possibilità di realizzare interventi su edifici.

Non sono ammissibili a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica).

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

20.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

1.000.000 Euro.

Beneficiari

Comune.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

Condizioni e precisazioni

La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia e specifica di settore (es: L.R. n. 13/1997, L. n. 239/2001, L. n. 330/2004, L.R. n. 23/1984, L.R. n. 31/2000, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., D.Lgs n. 81/ 2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010, ...), previo ottenimento dei relativi nulla-osta da parte degli enti preposti: tali nulla-osta dovranno essere prodotti in occasione della presentazione della progettazione di livello esecutivo.

Nel caso in cui il *progetto elementare* preveda la realizzazione di nuove aree adibite a servizi di interesse pubblico (classificabili ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.), in conformità allo strumento urbanistico vigente e/o in salvaguardia, il Comune, in occasione della presentazione della progettazione di livello esecutivo, dovrà (nella relazione generale del progetto) comprovare che le tali aree costituiscono “patrimonio indisponibile dell'ente” o, perlomeno, comprovare di aver attivato l'iter amministrativo di acquisizione o assoggettamento ad uso pubblico delle medesime.

Nell'ambito dei *Criteri di valutazione - Programmi di intervento (parte prima)* (vedasi § 6.2.2 dell'Invito)si prevede che ai progetti elementari di tipologia 2&3 siano attribuiti:

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

a) *5 punti nel caso in cui il progetto sia finalizzato alla "pedonalizzazione" della borgata [previa risoluzione delle problematiche legate al posteggio delle auto (residenti e non)]*

b) *3 punti nel caso in cui il progetto preveda (anche oppure esclusivamente) l'interramento delle linee aeree*

In fase di istruttoria dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”, i sopraccitati punteggi saranno attribuiti ai *progetti elementari* che comproveranno, rispettivamente, che:

a) il progetto è relativo ad una borgata attualmente non “pedonalizzata” e, ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti in progetto, l’accesso alla borgata sarà limitato ai soli residenti,

b) il progetto prevede l’interramento di almeno il 50% delle linee aeree attualmente esistenti.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 4

Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.1) d)

Interventi ammissibili

Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica [sono considerati tali: 1) gli edifici e i manufatti sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 9 e 10), 2) gli edifici e i manufatti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, 3) gli edifici e i manufatti censiti ai sensi della L.R. 35/95. Nella “relazione” del progetto il soggetto richiedente dovrà documentare che l’immobile o gli immobili oggetto degli interventi previsti in progetto possiedano effettivamente uno o più dei citati requisiti].

Nel caso di recupero di edifici gli interventi potranno interessare sia l’esterno che l’interno degli stessi. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione delle opere e le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

Spese non ammissibili

Non è concesso alcun contributo per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria.

Non è ammissibile l’effettuazione di interventi su beni mobili.

I progetti di recupero di edifici presentati nell’ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

Non sono ammissibili a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica).

Si ricorda che non sono in alcun caso ammissibili interventi su immobili che abbiano una destinazione di tipo “residenziale” prettamente con uso abitativo.

L’IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

20.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

200.000 Euro.

Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento. Nel caso in cui le strutture oggetto di intervento non siano di proprietà dell’ente (Comune o altro soggetto pubblico) richiedente il contributo, il medesimo, in occasione della presentazione della “progettazione di livello esecutivo”, dovrà produrre, pena inammissibilità del progetto, idonea documentazione attestante l’effettiva piena disponibilità dell’immobile per un periodo temporale pari, almeno, al minimo richiesto ai fini del rispetto del “vincolo di destinazione d’uso” (10 anni).

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa.

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Condizioni e precisazioni

La presente tipologia di intervento è esclusivamente finalizzata al conseguimento dell’obiettivo di “recuperare architettonicamente” le borgate oggetto di intervento: le particolari condizioni nonché le limitazioni di seguito riportate sono dunque dovute unicamente alla finalità delle medesima.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui l’edificio/manufatto oggetto dei medesimi abbia una fruibilità di tipo pubblico. Per edificio avente fruibilità di tipo pubblico si intende un edificio liberamente fruibile dal pubblico, ovvero aperto all’utilizzo del pubblico senza particolari limitazioni temporali (ad es.: palazzo comunale). Un *progetto elementare* di recupero di un edificio aventi tali caratteristiche potrà dunque prevedere, tra gli interventi, anche la realizzazione e/o l’adeguamento dell’impiantistica. Un discorso a parte deve essere fatto nel caso in cui all’interno di un edificio siano presenti locali destinati (o da destinarsi) all’esercizio di un’attività (quale ad esempio un bar oppure un ristorante) che, per sua natura, non pone limitazioni in merito all’accessibilità pubblica. In tal caso gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica che risultassero necessari al fine dell’esercizio dell’attività medesima dovranno essere previsti in un apposito *progetto elementare* di tipologia 13 o 14 e non potranno, invece, essere imputati alla presente tipologia di intervento. Nel caso in esame l’edificio in questione sarà interessato da due *progetti elementari* distinti: un progetto di tip. 4 (comprendente essenzialmente interventi sugli esterni dell’edificio) ed un progetto di tip. 13 o 14 (nell’ambito del quale saranno ricompresi gli adeguamenti strutturali dei locali nonché gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica).

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

Il presentatore di una *domanda di contributo* (nell’ambito della presente tipologia di intervento) che sia intenzionato a “concorrere” ai fini dell’attribuzione al *Programma della Premialità legata all’utilizzazione, nella realizzazione degli interventi, di soluzioni tecnologiche ecosostenibili*, nel compilare la propria *domanda di contributo*, dovrà dichiarare il proprio impegno a produrre (in sede di rendicontazione finale), per l’edificio (o per gli edifici) oggetto di intervento nell’ambito del *progetto elementare* proposto, l’attestato di certificazione energetica mediante l’impiego del sistema informativo della Regione Piemonte (SICEE). Il mancato rispetto dell’impegno sottoscritto comporterà la non erogazione del contributo.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 5

Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.1) d)

Interventi ammissibili

Recupero di edifici ed altri manufatti di rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica [sono considerati tali: 1) gli edifici e i manufatti sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 9 e 10), 2) gli edifici e i manufatti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, 3) gli edifici e i manufatti censiti ai sensi della L.R. 35/95. Nella “relazione” del progetto il soggetto richiedente dovrà documentare che l’immobile o gli immobili oggetto degli interventi previsti in progetto possiedano effettivamente uno o più dei citati requisiti].

Nel caso di recupero di edifici gli interventi potranno interessare sia l’esterno che l’interno degli stessi. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione delle opere e le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

L’IVA rientra tra le spese ammissibili a contributo solo nel caso in cui il beneficiario del contributo (soggetto privato proprietario delle strutture oggetto di intervento, o avente titolo sulle medesime) sia una persona fisica, in caso contrario non rientra tra le spese ammissibili.

Spese non ammissibili

Non è concesso alcun contributo per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria.

Non è ammissibile l’effettuazione di interventi su beni mobili.

I progetti di recupero di edifici presentati nell’ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

Non sono ammissibili a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica).

Investimento minimo ammissibile

20.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

200.000 Euro.

Beneficiari

Soggetti privati proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammessa.

Nel caso in cui il richiedente sia un’impresa e l’edificio oggetto di intervento sia da quest’ultima utilizzato per l’esercizio della propria attività il contributo sarà erogato nel rispetto del limite del “de minimis” [Reg. (CE) n. 1998/2006].

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Condizioni e precisazioni

La presente tipologia di intervento è esclusivamente finalizzata al conseguimento dell’obiettivo di “recuperare architettonicamente” le borgate oggetto di intervento: le particolari condizioni nonché le limitazioni di seguito riportate sono dunque dovute unicamente alla finalità delle medesima.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Non è consentita la presentazione di *progetti elementari* che prevedano esclusivamente la realizzazione di interventi di recupero di interni di edifici. Nel caso di recupero di edifici, inoltre, gli interventi proposti dovranno prevalentemente interessare l’esterno degli stessi: nell’ambito di ciascun *progetto elementare* gli eventuali interventi riguardanti gli interni dovranno costituire una parte minima della totalità degli interventi previsti nel progetto. E’ altresì auspicabile che la realizzazione di interventi sugli interni degli edifici sia prevista limitatamente agli edifici aventi una fruibilità di tipo pubblico. Gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui l’edificio/manufatto oggetto dei medesimi abbia una fruibilità di tipo pubblico. Per edificio avente fruibilità di tipo pubblico si intende un edificio liberamente fruibile dal pubblico, ovvero aperto all’utilizzo del pubblico senza particolari limitazioni temporali (ad es.: edificio di culto). Un *progetto elementare* di recupero di un edificio aventi tali caratteristiche potrà dunque prevedere, tra gli interventi, anche la realizzazione e/o l’adeguamento dell’impiantistica. Un discorso a parte deve essere fatto nel caso in cui all’interno di un edificio siano presenti locali destinati (o da destinarsi) all’esercizio di un’attività (quale ad esempio un bar oppure un ristorante) che, per sua natura, non pone limitazioni in merito in merito all’accessibilità pubblica. In tal caso gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica che risultassero necessari al fine dell’esercizio dell’attività medesima dovranno essere previsti in un apposito *progetto elementare* di tipologia 13 o 14 e non potranno, invece, essere imputati alla presente tipologia di intervento. Nel caso in esame l’edificio in questione sarà interessato da due *progetti elementari* distinti: un progetto di tip. 5 (comprendente essenzialmente interventi sugli esterni dell’edificio) ed un progetto di tip. 13 o 14 (nell’ambito del quale saranno ricompresi gli adeguamenti strutturali dei locali nonché gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica).

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

Il presentatore di una *domanda di contributo* (nell’ambito della presente tipologia di intervento) che sia intenzionato a “concorrere” ai fini dell’attribuzione al *Programma della Premialità legata all’utilizzazione, nella realizzazione degli interventi, di soluzioni tecnologiche ecosostenibili*, nel compilare la propria *domanda di contributo*, dovrà dichiarare il proprio impegno a produrre (in sede di rendicontazione finale), per l’edificio (o per gli edifici) oggetto di intervento nell’ambito del *progetto elementare* proposto, l’attestato di certificazione energetica mediante l’impiego del sistema informativo della Regione Piemonte (SICEE). Il mancato rispetto dell’impegno sottoscritto comporterà la non erogazione del contributo.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 6

Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica: interventi realizzati da Comuni o altri soggetti pubblici

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.1) e)

Interventi ammissibili

Recupero di edifici ed altri manufatti non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica.

Nel caso di recupero di edifici gli interventi potranno interessare sia l'esterno che l'interno degli stessi. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d'uso e denominazione.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione delle opere e le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

Spese non ammissibili

Non è concesso alcun contributo per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria.

Non è ammissibile l'effettuazione di interventi su beni mobili.

I progetti di recupero di edifici presentati nell'ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

Non sono ammissibili a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica).

Si ricorda che non sono in alcun caso ammissibili interventi su immobili che abbiano una destinazione di tipo “residenziale” prettamente con uso abitativo.

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

20.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

200.000 Euro.

Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento. Nel caso in cui le strutture oggetto di intervento non siano di proprietà dell'ente (Comune o altro soggetto pubblico) richiedente il contributo, il medesimo, in occasione della presentazione della “progettazione di livello esecutivo”, dovrà produrre, pena inammissibilità del progetto, idonea documentazione attestante l'effettiva piena disponibilità dell'immobile per un periodo temporale pari, almeno, al minimo richiesto ai fini del rispetto del “vincolo di destinazione d'uso” (10 anni).

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa.

Condizioni e precisazioni

La presente tipologia di intervento è esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di “recuperare architettonicamente” le borgate oggetto di intervento: le particolari condizioni nonché le limitazioni di seguito riportate sono dunque dovute unicamente alla finalità delle medesima.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunitamente documentati e

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui l’edificio/manufatto oggetto dei medesimi abbia una fruibilità di tipo pubblico. Per edificio avente fruibilità di tipo pubblico si intende un edificio liberamente fruibile dal pubblico, ovvero aperto all’utilizzo del pubblico senza particolari limitazioni temporali (ad es.: palazzo comunale). Un *progetto elementare* di recupero di un edificio aventi tali caratteristiche potrà dunque prevedere, tra gli interventi, anche la realizzazione e/o l’adeguamento dell’impiantistica. Un discorso a parte deve essere fatto nel caso in cui all’interno di un edificio siano presenti locali destinati (o da destinarsi) all’esercizio di un’attività (quale ad esempio un bar oppure un ristorante) che, per sua natura, non pone limitazioni in merito all’accessibilità pubblica. In tal caso gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica che risultassero necessari al fine dell’esercizio dell’attività medesima dovranno essere previsti in un apposito *progetto elementare* di tipologia 13 o 14 e non potranno, invece, essere imputati alla presente tipologia di intervento. Nel caso in esame l’edificio in questione sarà interessato da due *progetti elementari* distinti: un progetto di tip. 6 (comprendente essenzialmente interventi sugli esterni dell’edificio) ed un progetto di tip. 13 o 14 (nell’ambito del quale saranno ricompresi gli adeguamenti strutturali dei locali nonché gli interventi relativi alla realizzazione e/o adeguamento dell’impiantistica).

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigente). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

Il presentatore di una *domanda di contributo* (nell’ambito della presente tipologia di intervento) che sia intenzionato a “concorrere” ai fini dell’attribuzione al *Programma della Premialità legata all’utilizzazione, nella realizzazione degli interventi, di soluzioni tecnologiche ecosostenibili*, nel compilare la propria *domanda di contributo*, dovrà dichiarare il proprio impegno a produrre (in sede di rendicontazione finale), per l’edificio (o per gli edifici) oggetto di intervento nell’ambito del *progetto elementare* proposto, l’attestato di certificazione energetica mediante l’impiego del sistema informativo della Regione Piemonte (SICEE). Il mancato rispetto dell’impegno sottoscritto comporterà la non erogazione del contributo.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 7

Recupero di edifici non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etnoantropologica: interventi realizzati da soggetti privati

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.1) e)

Interventi ammissibili

Recupero di edifici ed altri manufatti non aventi rilevanza architettonica, artistica, archeologica, storico-documentaria ed etno-antropologica.

Gli interventi dovranno limitarsi al rifacimento delle opere di finitura esterne e/o al rifacimento delle coperture dei fabbricati, previa verifica della stabilità delle murature portanti.

Eventuali interventi di consolidamento delle murature sono considerati ammissibili esclusivamente nel caso in cui gli stessi risultano essere indispensabili al fine di garantire la staticità delle strutture di copertura.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione delle opere e le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

L’IVA rientra tra le spese ammissibili a contributo solo nel caso in cui il beneficiario del contributo (soggetto privato proprietario delle strutture oggetto di intervento, o avente titolo sulle medesime) sia una persona fisica, in caso contrario non rientra tra le spese ammissibili.

Spese non ammissibili

Non è concesso alcun contributo per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria.

Non è ammissibile l’effettuazione di interventi su beni mobili.

I progetti di recupero di edifici presentati nell’ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

Non sono ammissibili a contribuzione le spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica).

Investimento minimo ammissibile

20.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

100.000 Euro.

Beneficiari

Soggetti privati proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammessa.

Nel caso in cui il richiedente sia un’impresa e l’edificio oggetto di intervento sia da quest’ultima utilizzato per l’esercizio della propria attività il contributo sarà erogato nel rispetto del limite del “de minimis” [Reg. (CE) n. 1998/2006].

Condizioni e precisazioni

La presente tipologia di intervento è esclusivamente finalizzata al conseguimento dell’obiettivo di “recuperare architettonicamente” le borgate oggetto di intervento: le particolari condizioni nonché le limitazioni di seguito riportate sono dunque dovute unicamente alla finalità delle medesima.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunosamente documentati e

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

Il presentatore di una *domanda di contributo* (nell’ambito della presente tipologia di intervento) che sia intenzionato a “concorrere” ai fini dell’attribuzione al *Programma della Premialità legata all’utilizzazione, nella realizzazione degli interventi, di soluzioni tecnologiche ecosostenibili*, nel compilare la propria *domanda di contributo*, dovrà dichiarare il proprio impegno a produrre (in sede di rendicontazione finale), per l’edificio (o per gli edifici) oggetto di intervento nell’ambito del *progetto elementare* proposto, l’attestato di certificazione energetica mediante l’impiego del sistema informativo della Regione Piemonte (SICEE). Il mancato rispetto dell’impegno sottoscritto comporterà la non erogazione del contributo.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 8

Ammodernamento delle aziende agricole

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) a) [Misura 121]

Interventi ammissibili

Interventi di “ammodernamento delle aziende agricole”, limitatamente ad investimenti realizzati nell’ambito di fabbricati rurali situati nella borgata (ad esclusione dei locali adibiti ad abitazione) e riferiti a:

- vendita diretta dei prodotti,
- conservazione, manipolazione, lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti.

Nell’ambito delle tipologie di investimento sopra indicate risultano ammissibili le azioni tendenti all’introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull’ambiente nell’esercizio dell’attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dell’emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti. Qualora rientranti all’interno degli interventi sopra indicati (e nel rispetto di tutte le condizioni e limitazioni di cui alla presente tipologia di intervento) saranno altresì considerati ammissibili gli investimenti descritti, nel vigente PSR, nell’ambito delle “Operazioni con riferimento all’art. 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 (Health check)” [PSR, Misura 121, §3, punto 3c) – pag. 361].

Non sono ammissibili gli investimenti relativi all’attività agricola di produzione.

Valgono le seguenti specificazioni:

- il prodotto agricolo oggetto di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione nell’azienda deve essere per almeno due terzi di produzione aziendale (interventi effettuati da soggetti che non utilizzino prodotto agricolo proveniente dalla propria azienda rientrano nel campo di applicazione della tipologia di intervento n. 10),
- sia il prodotto agricolo oggetto di trasformazione nell’azienda che il prodotto finale trasformato devono essere compresi nell’Allegato I al Trattato di Roma istitutivo delle Comunità Europee,
- l’attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dall’azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni dell’azienda stessa.

Gli eventuali interventi relativi alla produzione di energie da fonti rinnovabili devono essere finalizzati al consumo dell’energia prodotta nell’ambito delle attività di impresa e devono essere dimensionati in base ai fabbisogni aziendali: tali investimenti non potranno superare il 50% dell’ammontare complessivo del “progetto”. Non sono ammessi interventi relativi alle fonti solare (termico e fotovoltaico) ed eolica. Al fine di evitare possibili cause di degrado ambientale e di declino della biodiversità, gli interventi finalizzati alla produzione di energia da biomasse ottenute a partire da colture agrarie dedicate non sono ammissibili nelle zone Natura 2000, nelle aree a parco e nelle aree protette. Nelle altre zone tali interventi sono ammissibili solamente previa valutazione delle conseguenze sull’ambiente della realizzazione degli interventi stessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti investimenti materiali:

- realizzazione di opere di natura edilizia (ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari, solo se funzionali agli interventi ammissibili;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche”, all’interno delle quali rientrano, tra l’altro, investimenti immateriali quali le spese di certificazione, le spese per consulenze e studi di fattibilità e le spese per l’acquisizione di licenze e brevetti e simili.

Gli interventi di natura edilizia eventualmente previsti in progetto dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dal beneficiario e dovranno prioritariamente riguardare l’interno degli edifici. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- gli investimenti di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili);
- l'acquisto di fabbricati e di terreni agricoli e le spese connesse (spese notarili, ecc.);
- l'acquisto di veicoli stradali, motrici e rimorchi di qualsiasi natura di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m) ed n) del comma 1, art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- l'esecuzione di interventi di sostituzione (così come definiti dall'art 2 punto 17 del Reg. CE 1857/2006) e di manutenzione ordinaria. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- le spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...);
- le spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica).

I progetti presentati nell'ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

Si ricorda che non sono in alcun caso ammissibili interventi su immobili che abbiano una destinazione di tipo “residenziale” prettamente con uso abitativo.

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

25.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

125.000 Euro.

Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali (come definiti dal D.lgs. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni) titolari di aziende agricole che producono per la commercializzazione, iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte. Gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.I.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Le domande di cui alla presente tipologia possono essere presentate in riferimento ad aziende agricole (attive) condotte da persone fisiche, da società di persone, nonché da cooperative agricole e da società di capitali. Non è ammissibile la presentazione congiunta di un'unica domanda da parte di due o più aziende agricole associate.

L'imprenditore (oppure la persona designata alla direzione della attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati. Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto segue:

- a) il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla Legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni),
 - possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale,

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme si rimanda, per quanto applicabili (e se non contrastanti con le presenti norme), alle disposizioni contenute nel documento (approvato con DGR n. 130-9454 del 01/08/08 e s.m.i.) denominato “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misure 112, 121 e 311 – Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologia di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 9

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) c) [Misura 123 – Azione 2]

Interventi ammissibili

L'azione è rivolta ad incentivare investimenti materiali e immateriali che concorrono a promuovere l'ammodernamento delle imprese, l'innovazione, l'integrazione delle filiere, limitatamente alle fasi di lavorazione precedenti la trasformazione industriale dei prodotti forestali.

L'azione intende promuovere:

- investimenti per le attività di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura,
- investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature a carattere innovativo,
- investimenti per lo sviluppo di prodotti, processi produttivi, e tecnologie innovative, anche attraverso la meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione o la unificazione di più stadi disgiunti di lavorazione, l'ottimizzazione o riduzione dei consumi energetici.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi ad:

- acquisti di macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, concentramento, esbosco, allestimento, cippatura, caricamento, trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legno, comprese le relative dotazioni antinfortunistiche. Sono inoltre ammessi gli acquisti di rimorchi specializzati o di container scarrabili specializzati per il trasporto del cippato;
- acquisti di macchine ed attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno (piccoli impianti mobili di segazione e macchine per la preparazione della legna da ardere), comprese le relative dotazioni antinfortunistiche.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche”, all'interno delle quali rientrano, tra l'altro, gli investimenti immateriali relativi a consulenze specialistiche e le spese di progettazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- l'acquisto e l'installazione di macchinari, attrezzature ed impianti usati;
- l'acquisto di materiale ammortizzabile in un anno (attrezzi manuali, motoseghe, decespugliatori spalleggiati, nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura complementare alle macchine acquistata separatamente dalle stesse);
- le riparazioni ed i lavori di manutenzione di impianti e macchinari;
- l'acquisto di macchine ed impianti che operano esclusivamente presso la sede aziendale (carrelli, muletti, bracci caricatori e altre macchine per la movimentazione del legname su piazzale, nastri trasportatori, impianti di intestatura, depezzatura, irrorazione, cippatori fissi, etc.), ad eccezione degli impianti per la lavorazione della legna da ardere e gli impianti per la classificazione del legname;
- l'acquisto di veicoli stradali e motrici;
- l'acquisto di rimorchi non specializzati;
- le attività di mera promozione o marketing (iniziative volte a sostenere progetti di promozione pubblicitaria volti ad incrementare le vendite o affermare nuovi prodotti sul mercato);
- gli investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale;
- gli investimenti di mera sostituzione, cioè finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o impianti esistenti, o parti degli stessi, con macchinari, attrezzature o impianti nuovi e aggiornati senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- le spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...).

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

25.000 Euro.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Investimento massimo ammissibile

250.000 Euro.

Beneficiari

Microimprese (singole o associate) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al “registro delle imprese” ed iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e Regolamento regionale 22 febbraio 2010, n. 6/R).

Il sostegno non può essere concesso a imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa, con il limite del “de minimis” [Reg. (CE) n. 1998/2006]. Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 Euro per triennio i contributi ottenuti ai sensi della presente tipologia di intervento fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell'inquadramento “de minimis” eventualmente ottenuti dalla microimpresa.

Condizioni e precisazioni

La *domanda di contributo* dovrà comprendere una *Relazione tecnico-economica* che dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 3 allegato alle “norme tecniche e amministrative di attuazione” della Misura 123, Azione 2 (approvate con D.D. n. 1225 del 17/06/2009).

La microimpresa che intenda presentare un *progetto elementare* nell'ambito della presente tipologia di intervento dovrà avere, all'interno della borgata, la propria sede operativa o, perlomeno, la sede di una propria Unità Locale (ai sensi della normativa vigente): tale requisito, se non già posseduto al momento della presentazione della *domanda di contributo*, dovrà obbligatoriamente sussistere al momento della richiesta dell'erogazione del contributo, pena la non concessione del medesimo.

Nella *Relazione* dovranno essere riportati il codice, nonché tutte le informazioni connesse, dell'edificio che costituisce (o costituirà) la sede operativa (o sede di Unità Locale) dell'impresa richiedente. Considerato che, verosimilmente, l'edificio in questione non potrà ospitare tutte le macchine e attrezzature (o altro) delle quali si prevede l'acquisto, dovranno altresì essere riportati il codice (nonché tutte le informazioni connesse) degli immobili (edifici e/o spazi aperti) destinati ad ospitarle. Nel caso in cui il richiedente non disponga di idonei “spazi” all'interno della perimetrazione della borgata dovrà, per ciascuna macchina o attrezzatura, indicare la prevista dislocazione (che dovrà, ovviamente, essere prossima alla borgata).

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme si rimanda, per quanto applicabili (e se non contrastanti con le presenti norme), alle disposizioni contenute nelle “norme tecniche e amministrative di attuazione” della Misura 123, Azione 2 (approvate con D.D. n. 1225 del 17/06/2009 e successivamente modificate con D.D. n. 1303 del 01/07/2009 e con D.D. n. 1907 del 15/09/2009).

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 10

Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) c) [Misura 123 – Azione 3]

Interventi ammissibili

Sostegno alle microimprese, operanti nell’ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali relativi a:

- miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale dei prodotti;
- realizzazione di prodotti nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;
- introduzione di miglioramenti tecnologici ed organizzativi volti all’incremento del rendimento economico delle aziende;
- introduzione di sistemi di qualità di prodotto o di processo;
- introduzione in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, anche al fine di sviluppare il commercio elettronico;
- introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull’ambiente nell’esercizio dell’attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dell’emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti.

Gli investimenti proposti:

- a) devono riguardare prodotti compresi nell’Allegato I al Trattato di Roma istitutivo delle Comunità Europee, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
- b) non devono contravvenire ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato;
- c) devono riferirsi ai soli settori produttivi previsti nella Misura 123 Azione 1 del PSR paragrafo 6.6 “Settori di produzione primaria interessati al sostegno degli investimenti” e con le limitazioni ivi indicate;
- d) non devono riguardare la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
- e) non devono interessare progetti di ricerca o di promozione dei prodotti agricoli.

Non sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti).

Per poter accedere agli aiuti di cui alla presente tipologia di intervento, almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dalla microimpresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Nell’ambito del “progetto” sono consentite la creazione e l’allestimento, all’interno dell’unità produttiva, di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata in azienda: è comunque obbligatorio realizzare altri investimenti produttivi almeno per una cifra pari all’importo previsto per la creazione ed allestimento di spazi destinati alla vendita.

Gli eventuali interventi relativi alla produzione di energie da fonti rinnovabili devono essere finalizzati al consumo dell’energia prodotta nell’ambito delle attività di impresa e devono essere dimensionati in base ai fabbisogni aziendali: tali investimenti non potranno superare il 50% dell’ammontare complessivo del “progetto”. Non sono ammessi interventi relativi alle fonti solare (termico e fotovoltaico) ed eolica. Al fine di evitare possibili cause di degrado ambientale e di declino della biodiversità, gli interventi finalizzati alla produzione di energia da biomasse ottenute a partire da colture agrarie dedicate non sono ammissibili nelle zone Natura 2000, nelle aree a parco e nelle aree protette. Nelle altre zone tali interventi sono ammissibili solamente previa valutazione delle conseguenze sull’ambiente della realizzazione degli interventi stessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
- acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso *hardware*) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

- acquisto e realizzazione di *software*;
 - adeguamenti strutturali di modesta entità e strettamente connessi alla funzionalità degli interventi.
- Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche”, all’interno delle quali rientrano, tra l’altro, investimenti immateriali relativi a consulenze specialistiche, acquisto di brevetti e licenze e *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili.
- Gli interventi di natura edilizia eventualmente previsti in progetto dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dal beneficiario e dovranno prioritariamente riguardare l’interno degli edifici. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli stradali, motrici e rimorchi di qualsiasi natura di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m) ed n) del comma 1, art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell’acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. (anche se ammortizzabili);
- acquisto di attrezzature ammortizzabili in un anno;
- noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti;
- spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...);
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica).

I progetti presentati nell’ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

Si ricorda che non sono in alcun caso ammissibili interventi su immobili che abbiano una destinazione di tipo “residenziale” prettamente con uso abitativo.

L’IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

25.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

250.000 Euro.

Beneficiari

Microimprese (singole e associate) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al “registro delle imprese”.

Il sostegno non può essere concesso a imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

Le imprese agricole non possono rientrare tra i beneficiari della presente tipologia di intervento.

Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa con il limite del “de minimis” [Reg. (CE) n. 1998/2006]. Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 Euro per triennio i contributi ottenuti ai sensi della presente tipologia di intervento fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell’inquadramento “de minimis” eventualmente ottenuti dalla microimpresa.

Condizioni e precisazioni

La *domanda di contributo* dovrà comprendere una *Nota informativa sull’impresa* che dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 4 allegato alle “Istruzioni operative” della Misura 123, Azione 1 (approvate con D.D. n. 540/DB1103 del 09/06/2011).

Gli investimenti proposti nell’ambito di un *progetto elementare* della presente tipologia di intervento devono essere effettuati all’interno di un immobile di proprietà (o disponibilità) della microimpresa proponente e nel quale la stessa microimpresa svolga la propria attività. In altri termini l’immobile in questione deve costituire la sede operativa della microimpresa proponente o, perlomeno, deve essere sede di una Unità Locale (ai sensi della normativa vigente) della stessa microimpresa: tale requisito, se non già posseduto al momento della presentazione della *domanda di contributo*, dovrà obbligatoriamente sussistere al momento della richiesta dell’erogazione del contributo, pena la non concessione del medesimo.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunosamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme si rimanda, per quanto applicabili (e se non contrastanti con le presenti norme), alle “istruzioni operative” della Misura 123, Azione 1 (approvate con D.D. n. 267 del 29/4/2008 e s.m.i.).

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 11

Realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) d) [Misura 125 – Azione 3 – Sottoazione 2]

Interventi ammissibili

Tutti gli interventi di cui alla presente tipologia dovranno essere rivolti in via esclusiva alla realizzazione, al miglioramento o al potenziamento di acquedotti a servizio di una pluralità di aziende agricole. In osservanza delle vigenti normative volte alla salvaguardia delle risorse idriche, si renderà opportuno che tra gli interventi previsti in progetto siano contemplati, qualora necessari, gli accorgimenti utili all'adeguamento delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria di acquedotti esistenti;
- realizzazione e potenziamento della rete delle condotte di adduzione per garantire un ottimale approvvigionamento idrico alle aziende servite dall'infrastruttura, anche al fine di adeguare la rete alle odierne esigenze produttive;
- adeguamento delle opere d'arte di pertinenza della rete, per un suo più razionale utilizzo e per garantire la qualità delle acque sotto il profilo igienico sanitario;
- miglioramento delle tratte necessarie a garantire l'accessibilità alle opere di ispezione e controllo della rete idrica, per facilitare l'intervento dei mezzi d'opera e degli addetti in caso di interventi urgenti sulla rete.

Nel caso di infrastrutture che abbiano già beneficiato di aiuti nell'ambito della Misura R, Azione R2 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, potranno essere ritenuti ammissibili esclusivamente nuovi interventi (non ancora realizzati con la precedente programmazione).

Spese ammissibili

Potranno essere ammessi:

- a) Investimenti materiali (realizzazione di opere):
 - di natura fondiaria (realizzazione e potenziamento della rete di condotte destinate all'approvvigionamento idrico, apertura o adeguamento di brevi tratte per l'accesso alle opere di ispezione e controllo);
 - di natura edilizia (opere d'arte a servizio delle infrastrutture).
- b) “Spese generali e tecniche” (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) quali spese di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, consulenze specialistiche (ad es. di tipo geologico).

Trattasi di investimenti infrastrutturali al servizio di una moltitudine di aziende agricole e che in ogni caso non riguardano investimenti all'interno dell'azienda agricola.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- le spese relative all'acquisizione di sedimenti o relative ad indennizzi a proprietari di appezzamenti interessati dai lavori;
- le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria;
- le spese inerenti all'esecuzione di investimenti aziendali (quali, ad esempio, gli interventi destinati all'allacciamento di singole utenze private);
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica);
- le spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...).

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

20.000 Euro.

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Investimento massimo ammissibile

150.000 Euro.

Beneficiari

Forme associative o consorziali legalmente costituite fra almeno 5 soci titolari di centri agricoli aziendali o di strutture aziendali servite dall’ infrastruttura. Per i territori classificati montani il numero minimo di soci titolari di centri agricoli aziendali o di strutture aziendali viene stabilito in 3 unità.

Per soci titolari di centri agricoli o di strutture aziendali si intendono “imprenditori agricoli professionali” (I.A.P.) ai sensi del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 (D.G.R. n. 107-1659 del 28/11/2005 “Guida all’ accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all’ applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’ integrità fondiaria”. Istruzioni per l’ applicazione delle normative connesse ai D.Lgs. n. 99/04 e n. 101/05. Reperibile sul B.U.R.P. 2° supplemento al n. 49 del 7/12/2005).

L’ utenza agricola (I.A.P. e altre forme di imprenditore agricolo) deve comunque costituire almeno il 50% più uno del totale delle utenze facenti parte della forma associativa o consorziale.

Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari all’ 80% della spesa ammessa.

Condizioni e precisazioni

I *progetti elementari* di “realizzazione, miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali” sono considerati ammissibili nell’ ambito del *programma integrato di intervento* solo nel caso in cui almeno il 50% delle utenze complessive dell’ infrastruttura sia localizzato all’ interno della borgata oggetto del “programma” stesso.

All’ atto della presentazione della *domanda di contributo* dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- breve *Relazione* atta a giustificare la necessità dell’ intervento ed a comprovarne l’ ammissibilità,
- elenco dei soci facenti parte della forma associativa o consorziale, riportando per ciascuno di essi i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale), la localizzazione della relativa utenza (interna o esterna alla borgata, indicando, per le utenze interne, il “codice” di edificio/manufatto/spazio aperto già utilizzato per la predisposizione della documentazione di cui al § 5.4.1.2 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”) e la tipologia di attività svolta [agricola (precisandone la natura: I.A.P., coltivatore diretto, imprenditore agricolo part-time, pensionato agricolo in possesso di partita IVA o imprenditore agricolo ai sensi dell’ art. 2135 del Codice Civile) o non agricola],
- cartografia catastale [estratto di mappa del catasto terreni in scala originale (generalmente 1:2000 o 1:1000), oppure estratto di mappa del catasto urbano in scala originale (generalmente 1:1000 o 1:750)] evidenziante il tracciato dell’ infrastruttura che si intende realizzare e/o potenziare. Su tale cartografia dovrà essere evidenziata la localizzazione delle utenze di cui al trattino precedente e dovrà altresì essere riportata la “perimetrazione” precisa della borgata [vedasi § 5.4.1.2, punto a.2) delle “Istruzioni tecniche e procedurali”].

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme si rimanda, per quanto applicabili (e se non contrastanti con le presenti norme), alle disposizioni contenute nelle “norme tecniche e procedure amministrative” costituenti il bando della Misura 125 – Azione 3 – Sottoazione 2 (approvato con D.D. n. 575 del 26/03/2009).

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 12

Diversificazione in attività non agricole

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) e) [Misura 311]

Interventi ammissibili

Interventi di “diversificazione in attività non agricole”, limitatamente ad investimenti realizzati nell’ambito di fabbricati rurali situati nella borgata (ad esclusione dei locali adibiti ad abitazione) nei seguenti ambiti di diversificazione:

- agriturismo,
- artigianato avente caratteri di tipicità,
- servizi educativi, sociali e per il tempo libero.

All’interno degli ambiti di intervento sopra indicati risultano ammissibili le azioni tendenti all’introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull’ambiente nell’esercizio dell’attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dell’emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti. Gli eventuali interventi relativi alla produzione di energie da fonti rinnovabili devono essere finalizzati al consumo dell’energia prodotta nell’ambito delle attività di diversificazione e devono essere dimensionati in base ai fabbisogni aziendali: tali investimenti non potranno superare il 50% dell’ammontare complessivo del “progetto”. Non sono ammessi interventi relativi alle fonti solare (termico e fotovoltaico) ed eolica. Al fine di evitare possibili cause di degrado ambientale e di declino della biodiversità, gli interventi finalizzati alla produzione di energia da biomasse ottenute a partire da colture agrarie dedicate non sono ammissibili nelle zone Natura 2000, nelle aree a parco e nelle aree protette. Nelle altre zone tali interventi sono ammissibili solamente previa valutazione delle conseguenze sull’ambiente della realizzazione degli interventi stessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti investimenti materiali:

- realizzazione di opere di natura edilizia (ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari, solo se funzionali agli interventi ammissibili;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche”, all’interno delle quali rientrano, tra l’altro, investimenti immateriali quali le spese di certificazione, le spese per consulenze e studi di fattibilità e le spese per l’acquisizione di licenze e brevetti e simili.

Per quanto riguarda in particolare le attività di agriturismo possono essere ammessi investimenti relativi a:

- ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e/o per la somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari),
- acquisto di impianti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e di somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto).

Gli interventi concernenti le attività di agriturismo dovranno essere rispondenti alle disposizioni, ai limiti ed ai vincoli di cui alla L.R. n. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

Gli interventi di natura edilizia eventualmente previsti in progetto dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dal beneficiario e dovranno prioritariamente riguardare l’interno degli edifici. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- l’acquisto di fabbricati e di terreni agricoli e le spese connesse (spese notarili, ecc.);
- l’acquisto di veicoli stradali, motrici e rimorchi di qualsiasi natura di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m) ed n) del comma 1, art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 13

Sviluppo delle microimprese

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) f) [Misura 312 – Azione 1]

Interventi ammissibili

Sostegno alle microimprese, operanti nell’ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione (incluse la vendita al minuto e la somministrazione di alimenti e bevande) di beni ed erogazione di servizi, per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali aventi una o più delle seguenti finalità:

- miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi;
- realizzazione di prodotti e servizi nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;
- introduzione di miglioramenti tecnologici ed organizzativi volti all’incremento del rendimento economico delle aziende;
- introduzione di sistemi di qualità di prodotto o di processo;
- introduzione in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, anche al fine di sviluppare il commercio elettronico;
- introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull’ambiente nell’esercizio dell’attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dell’emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti.

Sono esclusi gli interventi a favore delle microimprese che operano nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I al Trattato di Roma istitutivo delle Comunità Europee.

Tenuto conto dei possibili ambiti di attività delle microimprese beneficiarie della presente tipologia di intervento (produzione, trasformazione e commercializzazione di beni ed erogazione di servizi) gli investimenti proposti possono riferirsi ad uno o più dei citati ambiti.

Gli eventuali interventi relativi alla produzione di energie da fonti rinnovabili devono essere finalizzati al consumo dell’energia prodotta nell’ambito delle attività di impresa e devono essere dimensionati in base ai fabbisogni aziendali: tali investimenti non potranno superare il 50% dell’ammontare complessivo del “progetto”. Non sono ammessi interventi relativi alle fonti solare (termico e fotovoltaico) ed eolica. Al fine di evitare possibili cause di degrado ambientale e di declino della biodiversità, gli interventi finalizzati alla produzione di energia da biomasse ottenute a partire da colture agrarie dedicate non sono ammissibili nelle zone Natura 2000, nelle aree a parco e nelle aree protette. Nelle altre zone tali interventi sono ammissibili solamente previa valutazione delle conseguenze sull’ambiente della realizzazione degli interventi stessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
- acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso *hardware*) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;
- acquisto e realizzazione di *software*;
- adeguamenti strutturali di modesta entità e strettamente connessi alla funzionalità degli interventi.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche”, all’interno delle quali rientrano, tra l’altro, investimenti immateriali relativi a consulenze specialistiche, acquisto di brevetti e licenze e *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili.

Gli interventi di natura edilizia eventualmente previsti in progetto dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dal beneficiario e dovranno prioritariamente riguardare l’interno degli edifici. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili e terreni;

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

che gran parte dei macchinari, strumenti o attrezzature dei quali si prevede l'acquisto nel *progetto elementare* sia poi utilizzata in luoghi diversi rispetto ai citati immobili. Stante la peculiarità del caso, nella valutazione dell'ammissibilità degli “acquisti” proposti, si porrà particolare attenzione alla verifica in merito all'effettiva funzionalità dei medesimi in relazione all'attività esercitata da parte della microimpresa proponente. Nella *Relazione* dovranno essere riportati il codice, nonché tutte le informazioni connesse, dell'edificio che costituisce (o costituirà) la sede operativa (o sede di Unità Locale) dell'impresa richiedente. Nel caso in cui l'edificio in questione non potesse ospitare tutte le macchine e attrezzature (o altro) delle quali si prevede l'acquisto, dovranno altresì essere riportati il codice (nonché tutte le informazioni connesse) degli immobili (edifici e/o spazi aperti) destinati ad ospitarle. Nel caso in cui il richiedente non disponga di idonei “spazi” all'interno della perimetrazione della borgata dovrà, per ciascuna macchina o attrezzatura, indicare la prevista dislocazione (che dovrà, ovviamente, essere prossima alla borgata).

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell'ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell'edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell'immobile al fine di garantirne l'armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l'originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l'acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 14

Creazione di microimprese

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) f) [Misura 312 – Azione 2]

Interventi ammissibili

Progetti connessi all'avviamento di nuove attività imprenditoriali in forma singola o associata.

Possono presentare domanda sulla presente tipologia di intervento le microimprese in corso di costituzione che intendano operare nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni ed erogazione di servizi, indipendentemente dalla tipologia di prodotto trattato.

Non è ammissibile la creazione di microimprese agricole.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
- acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso *hardware*) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;
- acquisto e realizzazione di *software*;
- adeguamenti strutturali di modesta entità e strettamente connessi alla funzionalità degli interventi.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche”, all'interno delle quali rientrano, tra l'altro, investimenti immateriali relativi a consulenze specialistiche per la redazione del progetto di impresa e per la redazione del *business plan*, spese di costituzione societaria, acquisto di brevetti e licenze e *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili.

Gli interventi di natura edilizia eventualmente previsti in progetto dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dal beneficiario e dovranno prioritariamente riguardare l'interno degli edifici. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d'uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli stradali, motrici e rimorchi di qualsiasi natura di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m) ed n) del comma 1, art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria;
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica);
- le spese di avvio (ad eccezione delle spese di costituzione societaria) e le spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...).

I progetti presentati nell'ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

25.000 Euro.

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Investimento massimo ammissibile

125.000 Euro.

Beneficiari

L'erogazione degli aiuti previsti nell'ambito della presente tipologia di intervento sarà effettuata [secondo le modalità descritte al § 5.1.3 punto B) delle “Istruzioni tecniche e procedurali”] a favore di microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005) di nuova costituzione.

Nella precedente fase di presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello preliminare)” ciascun progetto elementare di cui alla presente tipologia di intervento è stato presentato da una “*persona fisica*”, la quale dovrà ricoprire il ruolo di *rappresentante legale* della costituenda *microimpresa*.

Nell'attuale fase di presentazione del “programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” il *presentatore* di un *progetto elementare* di cui alla presente tipologia di intervento potrà essere, in alternativa:

- a) la “*persona fisica*” presentatrice del relativo *progetto elementare “preliminare”* (in tal caso il medesimo dovrà provvedere, prima della richiesta di erogazione del saldo del contributo, all'effettiva costituzione della *microimpresa*),
- b) la *microimpresa* nel frattempo costituitasi (in tal caso la costituzione della *microimpresa* dovrà essere successiva al 1° luglio 2011 e la *domanda di contributo* dovrà essere presentata dal *rappresentante legale* della *microimpresa*, che dovrà coincidere con il presentatore del corrispondente *progetto elementare “preliminare”*).

Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa con il limite del “de minimis” [Reg. (CE) n. 1998/2006]. Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 Euro per triennio i contributi ottenuti ai sensi della presente tipologia di intervento fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell'inquadramento “de minimis” eventualmente ottenuti dalla microimpresa.

Condizioni e precisazioni

La *domanda di contributo* dovrà comprendere una sintetica *Relazione* contenente tutte le informazioni necessarie a giustificare la necessità dell'intervento proposto ed a comprovarne l'ammissibilità.

In considerazione del fatto che gli aiuti saranno erogati esclusivamente alla microimpresa, tutte le fatture (o parcelle) che saranno prodotte in occasione della richiesta del contributo dovranno essere intestate alla medesima microimpresa (la quale, dunque, dovrà, preliminarmente all'emissione delle stesse, aver ottenuto l'attribuzione del numero di partita IVA).

Gli investimenti proposti nell'ambito di un *progetto elementare* della presente tipologia di intervento devono essere effettuati all'interno di un immobile di proprietà (o disponibilità) del presentatore del progetto e nel quale la microimpresa che si sarà costituita dovrà (al momento della richiesta dell'erogazione del contributo, pena la non concessione del medesimo) svolgere la propria attività. In altri termini l'immobile in questione dovrà costituire la sede operativa della microimpresa.

Nell'ambito della presente tipologia di intervento è ammissibile la presentazione di *domande di contributo* da parte di microimprese (o creande microimprese) che, in considerazione della loro natura, eserciteranno la loro attività al di fuori degli immobili costituenti la loro sede operativa (es.: artigiano edile). In tali casi è dunque assai probabile che gran parte dei macchinari, strumenti o attrezzature dei quali si prevede l'acquisto nel *progetto elementare* sia poi utilizzata in luoghi diversi rispetto ai citati immobili. Stante la peculiarità del caso, nella valutazione dell'ammissibilità degli “acquisti” proposti, si porrà particolare attenzione alla verifica in merito all'effettiva funzionalità dei medesimi in relazione all'attività esercitata da parte della microimpresa proponente. Nella *Relazione* dovranno essere riportati il codice, nonché tutte le informazioni connesse, dell'edificio che costituisce (o costituirà) la sede operativa dell'impresa richiedente. Nel caso in cui l'edificio in questione non potesse ospitare tutte le macchine e attrezzature (o altro) delle quali si prevede l'acquisto, dovranno altresì essere riportati il codice (nonché tutte le informazioni connesse) degli immobili (edifici e/o spazi aperti) destinati ad ospitarle. Nel caso in cui il richiedente non disponga di idonei “spazi” all'interno della perimetrazione della borgata dovrà, per ciascuna macchina o attrezzatura, indicare la prevista dislocazione (che dovrà, ovviamente, essere prossima alla borgata).

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunamente documentati e

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell’ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell’edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell’immobile al fine di garantirne l’armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l’originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 15

Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) g) [Misura 321 – Azione 2 – operazione 2b]

Interventi ammissibili

Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo rivolte a *target* diversificati di utenti, attraverso la realizzazione e/o il potenziamento di:

- biblioteche e laboratori linguistici e di lettura,
- laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e musicali,
- laboratori informatici e multimediali,
- laboratori dedicati a tematiche ambientali,
- laboratori ed impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- interventi di recupero, restauro e riqualificazione di edifici e loro pertinenze;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso *hardware*), arredi;
- acquisto e realizzazione di *software* [i prodotti multimediali (quali, ad esempio, i video) sono considerati assimilabili ai *software* e, pertanto, ne potranno essere previsti l'acquisto e/o la realizzazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di minuterie ed utensili di uso comune, i prodotti multimediali dei quali si prevede l'acquisto non devono avere la connotazione di “materiale di consumo”].

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

Gli interventi di recupero di edifici potranno interessare sia l'esterno che l'interno dei medesimi e dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività previste in progetto. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d'uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica);
- semplici investimenti di sostituzione di dotazioni già presenti;
- spese di avvio e di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...).

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

50.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

500.000 Euro.

Beneficiari

Comuni o altri soggetti pubblici proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento. Nel caso in cui le strutture oggetto di intervento non siano di proprietà dell'ente richiedente il contributo (Comune o altro soggetto pubblico) il medesimo, in occasione della presentazione della “progettazione di livello esecutivo”, dovrà produrre, pena inammissibilità del progetto, idonea documentazione attestante l'effettiva piena disponibilità dell'immobile per un periodo temporale che dovrà essere commisurato

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l’acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali simili non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

Si riportano di seguito alcuni riferimenti normativi.

Per i Musei:

- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
- L.R. 58/78 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”,
- DGR n. 33-510 del 18 luglio 2005 “Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi in materia di musei e patrimonio culturale del Piemonte”,
- Standard Museali, come da “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (D.M. 10 maggio 2001), approvati con DGR n. 33-510 del 18 luglio 2005.

Per le Biblioteche:

- L.R. 78/78 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale",
- DGR n. 54-13563 del 4.10.2004 "Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi in materia di biblioteche, archivi, istituti culturali ed editoria".

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 16

Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da enti pubblici

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) g) [Misura 321 – Azione 2 – operazione 2c]

Interventi ammissibili

Realizzazione e potenziamento di:

- micronidi,
- centri di custodia oraria (*baby parking*).

Per i requisiti tecnico-normativi si deve fare riferimento alla seguente normativa regionale:

- micronidi: D.G.R. n. 28-9454 del 26.5.2003, D.G.R. n. 20-11930 dell'8.3.2004 e D.G.R. n. 13-2738 del 2.5.2006,
- centri di custodia oraria (*baby parking*): D.G.R. n. 19-1361 del 20.11.2000.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- interventi di recupero, restauro e riqualificazione di edifici e loro pertinenze, compresa l'impiantistica;
- acquisto di arredi ed attrezzature funzionali al servizio in progetto.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

Gli interventi di recupero di edifici potranno interessare sia l'esterno che l'interno dei medesimi e dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività previste in progetto. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d'uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili;
- acquisto di attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- semplici investimenti di sostituzione di dotazioni già presenti;
- spese di avvio e spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...);
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica).

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

10.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

200.000 Euro.

Beneficiari

Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Enti comunali appositamente costituiti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.). Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento. Nel caso in cui le strutture oggetto di intervento non siano di proprietà dell'ente (Comune o altro soggetto pubblico) richiedente il contributo il medesimo, in occasione della presentazione della “progettazione di livello esecutivo”, dovrà produrre, pena inammissibilità del progetto, idonea documentazione attestante l'effettiva piena disponibilità dell'immobile per un periodo temporale che dovrà essere commisurato all'entità ed alla “natura pubblica” dell'investimento previsto e, pertanto, dovrà essere superiore al minimo richiesto ai fini del rispetto del “vincolo di destinazione d'uso” (10 anni).

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa.

Condizioni e precisazioni

Nell'ambito di ciascun *programma integrato di intervento* potrà essere presentato un solo *progetto elementare* relativo alla realizzazione e/o al potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: tale *progetto elementare* potrà avere come beneficiario un “ente pubblico” (ed in tal caso rientrerà nella presente tipologia di intervento e potrà essere finalizzato alla realizzazione o al potenziamento di un micronido o di un centro di custodia oraria) oppure un “soggetto privato” (ed in tal caso rientrerà nella tipologia di intervento trattata in seguito e potrà essere finalizzato alla realizzazione o al potenziamento di un micronido, di un centro di custodia oraria o di un nido in famiglia).

All'atto della presentazione della *domanda di contributo* dovrà essere allegata una breve ma esaustiva *Relazione* che (partendo da un'attenta analisi dei bisogni territoriali alla luce della potenziale domanda e dell'offerta già presente) ne giustifichi la necessità nell'ambito della borgata e, più in generale, del contesto di riferimento (comunale o sovra-comunale).

Il contributo concesso nell'ambito della presente tipologia di intervento non potrà essere cumulabile con altri finanziamenti regionali di cui alle D.G.R. n. 31-6180 del 18.6.2007 e D.G.R. n.37-10141 del 24.11.2008 “Programma triennale di investimenti per il potenziamento dei servizi alla prima infanzia”.

Si precisa che, prima della trasmissione della *domanda di contributo*, il progetto definitivo deve essere sottoposto al parere della Commissione di vigilanza dei Presidi socio-assistenziali-educativi del territorio (facente capo all'Azienda Sanitaria Locale competente per il Comune in cui s'insedia il servizio), che è l'organismo delegato all'esercizio dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 1/2004. Le prescrizioni della Commissione di vigilanza dovranno essere recepite in fase realizzativa degli interventi ed in assenza non verrà rilasciato il titolo autorizzativo per il funzionamento. Alla citata Commissione sarà infine obbligatorio richiedere l'autorizzazione al funzionamento dei servizi, prima della loro attivazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 26 e 54 della L.R. 1/2004.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunitamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell'ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell'edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell'immobile al fine di garantirne l'armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l'originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l'acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 17

Realizzazione e potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: interventi realizzati da soggetti privati

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) g) [Misura 321 – Azione 2 – operazione 2c]

Interventi ammissibili

Realizzazione e potenziamento di:

- micronidi,
- centri di custodia oraria (*baby parking*),
- nidi in famiglia.

Per i requisiti tecnico-normativi si deve fare riferimento alla seguente normativa regionale:

- micronidi: D.G.R. n. 28-9454 del 26.5.2003, D.G.R. n. 20-11930 dell'8.3.2004 e D.G.R. n. 13-2738 del 2.5.2006,
- centri di custodia oraria (*baby parking*): D.G.R. n. 19-1361 del 20.11.2000,
- nidi in famiglia: D.G.R. n. 48-14482 del 29.12.2004.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- interventi di recupero, restauro e riqualificazione di edifici e loro pertinenze, compresa l'impiantistica;
- acquisto di arredi ed attrezzature funzionali al servizio in progetto.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

Gli interventi di recupero di edifici potranno interessare sia l'esterno che l'interno dei medesimi e dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività previste in progetto. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d'uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili;
- acquisto di attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- semplici investimenti di sostituzione di dotazioni già presenti;
- spese di avvio e spese di funzionamento (spese amministrative, spese per personale, costi di esercizio e di gestione, spese correnti, ...);
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica).

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

10.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

200.000 Euro. Nel caso di nidi in famiglia l'investimento massimo ammissibile è pari a 50.000 Euro.

Beneficiari

Soggetti privati (Fondazioni, Associazioni, Onlus, Cooperative, Enti religiosi legalmente riconosciuti, Società ed Imprese individuali, I.P.A.B. che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata) dal cui atto costitutivo o dal cui statuto si desuma lo svolgimento di attività dirette all'infanzia nonché la collocazione della sede legale nel territorio regionale. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento.

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa.

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Condizioni e precisazioni

Nell'ambito di ciascun *programma integrato di intervento* potrà essere presentato un solo *progetto elementare* relativo alla realizzazione e/o al potenziamento di servizi rivolti all'infanzia: tale *progetto elementare* potrà avere come beneficiario un “soggetto privato” (ed in tal caso rientrerà nella presente tipologia di intervento e potrà essere finalizzato alla realizzazione o al potenziamento di un micronido, di un centro di custodia oraria o di un nido in famiglia) oppure un “ente pubblico” (ed in tal caso rientrerà nella tipologia di intervento trattata in precedenza e potrà essere finalizzato alla realizzazione o al potenziamento di un micronido o di un centro di custodia oraria).

All'atto della presentazione della *domanda di contributo* dovrà essere allegata una breve ma esaustiva *Relazione* che (partendo da un'attenta analisi dei bisogni territoriali alla luce della potenziale domanda e dell'offerta già presente) ne giustifichi la necessità nell'ambito della borgata e, più in generale, del contesto di riferimento (comunale o sovra-comunale). Nella stessa relazione il soggetto richiedente dovrà, inoltre, riportare tutte le informazioni necessarie al fine di dimostrare di aver titolo a presentare il proprio *progetto elementare* nell'ambito della presente tipologia di intervento. In altri termini il richiedente dovrà comprovare di essere formalmente costituito in una delle “forme” previste (Fondazioni, Associazioni, Onlus, Cooperative, Enti religiosi legalmente riconosciuti, Società ed Imprese individuali, I.P.A.B. che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata) e dovrà altresì dimostrare che nel proprio atto costitutivo (statuto o altro) è previsto lo svolgimento di attività dirette all'infanzia nonché la collocazione della sede legale nel territorio regionale. Il richiedente dovrà altresì dimostrare la disponibilità delle figure professionali necessarie per la conduzione del servizio.

Il contributo concesso nell'ambito della presente tipologia di intervento non potrà essere cumulabile con altri finanziamenti regionali di cui alle D.G.R. n. 31-6180 del 18.6.2007 e D.G.R. n.37-10141 del 24.11.2008 “Programma triennale di investimenti per il potenziamento dei servizi alla prima infanzia”.

Si precisa che, prima della trasmissione della *domanda di contributo*, il progetto definitivo deve essere sottoposto al parere della Commissione di vigilanza dei Presidi socio-assistenziali-educativi del territorio (facente capo all'Azienda Sanitaria Locale competente per il Comune in cui s'insedia il servizio), che è l'organismo delegato all'esercizio dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 1/2004. Le prescrizioni della Commissione di vigilanza dovranno essere recepite in fase realizzativa degli interventi ed in assenza non verrà rilasciato il titolo autorizzativo per il funzionamento. Alla citata Commissione sarà infine obbligatorio richiedere l'autorizzazione al funzionamento dei servizi, prima della loro attivazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 26 e 54 della L.R. 1/2004.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell'ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell'edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell'immobile al fine di garantirne l'armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l'originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l'acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 18

Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) g) [Misura 321 – Azione 3]

Interventi ammissibili

Creazione di centri polifunzionali in grado di offrire un’ampia gamma di servizi in aree scarsamente fornite.

Per “centro polifunzionale” s’intende un edificio all’interno del quale si svolge un’attività prevalente (nel settore turistico, artigianale, del commercio al dettaglio o dei servizi) a cui si aggiungono attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano. Per “attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano” s’intendono i servizi postali, i servizi logistici di natura ambulatoriale, igienico-sanitaria ed infermieristica, bancomat e POS, le postazioni internet, le attività d’informazione turistica, prenotazione e pre-vendita di abbonamenti e biglietti, l’attività di promozione di prodotti locali ed altre attività e servizi analoghi.

Per i requisiti tecnico-normativi si deve fare riferimento alla L.R. n. 28/99 e s.m.i..

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti relativi all’esecuzione di interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, compresi gli impianti tecnologici.

Sono altresì ammissibili (nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali sopra elencati) le “spese generali e tecniche” (vedasi § 5.1.1 delle “Istruzioni tecniche e procedurali”).

Gli interventi di recupero di edifici potranno interessare sia l’esterno che l’interno dei medesimi e dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività previste in progetto. Gli spazi interni interessati dalle opere di riqualificazione dovranno avere una puntuale destinazione d’uso e denominazione.

Spese non ammissibili

Non viene concesso alcun contributo per:

- acquisto di immobili e terreni;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- spese relative alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza o per la mitigazione degli interventi (anche se realizzate attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica).

I progetti presentati nell’ambito della presente tipologia di intervento dovranno prevedere esclusivamente la realizzazione di interventi su edifici: non sono, pertanto, ammissibili a contribuzione gli interventi sulle aree circostanti di pertinenza degli edifici (così come definite dalle Norme di attuazione del P.R.G. vigente e/o in salvaguardia) e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.

L’IVA non rientra tra le spese ammissibili a contributo.

Investimento minimo ammissibile

50.000 Euro.

Investimento massimo ammissibile

500.000 Euro.

Beneficiari

Comune. Il richiedente dovrà, nella *domanda di contributo*, dichiarare di avere il possesso o la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento. Nel caso in cui le strutture oggetto di intervento non siano di proprietà del Comune il medesimo, in occasione della presentazione della “progettazione di livello esecutivo”, dovrà produrre, pena inammissibilità del progetto, idonea documentazione attestante l’effettiva piena disponibilità dell’immobile per un periodo temporale che dovrà essere commisurato all’entità ed alla “natura pubblica” dell’investimento previsto e, pertanto, dovrà essere superiore al minimo richiesto ai fini del rispetto del “vincolo di destinazione d’uso” (10 anni).

Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa.

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Condizioni e precisazioni

Gli interventi potranno essere realizzati purché non risultino in contrasto con analoghi interventi realizzati e/o in corso di realizzazione con specifiche agevolazioni previste in attuazione della L.R. n. 28/99 e s.m.i.

All'atto della presentazione della *domanda di contributo* dovrà essere allegata una esaustiva *Relazione* che ne giustifichi la necessità nell'ambito della borgata e, più in generale, nel contesto di un bacino di fruibilità almeno pari al territorio del Comune interessato e dei Comuni limitrofi. Nel caso in cui, nell'ambito del Comune presentatore del “Programma” sia già presente (o sia in corso di realizzazione) un centro polifunzionale il medesimo Comune non potrà, ovviamente, presentare un *progetto elementare* di cui alla presente tipologia di intervento.

Gli immobili da destinarsi a centri polifunzionali dovranno essere di proprietà (o disponibilità) dei Comuni beneficiari degli interventi.

Il Comune, nel proprio *progetto elementare*, dovrà prevedere la realizzazione di tutti gli interventi strutturali necessari a garantire la funzionalità del centro polifunzionale (sia in relazione all'attività prevalente che alle attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano), in modo da ridurre al minimo la necessità, da parte del “gestore” del medesimo, di prevedere (nel proprio progetto) la realizzazione di adeguamenti strutturali. Il Comune, inoltre, avrà l'obbligo dell'individuazione del gestore del centro polifunzionale, gestore che, ai sensi della normativa regionale, dovrà essere una microimpresa (singola o associata) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritta nel “registro delle imprese” ed operante nel settore turistico, artigianale, del commercio al dettaglio o dei servizi.

Nel progetto dovranno essere individuate l'attività prevalente e le “attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano” previste per il centro.

L'individuazione, da parte del Comune, del gestore delle attività dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei servizi e costituirà presupposto necessario ai fini dell'erogazione del saldo del contributo.

La possibilità di realizzare interventi su edifici è limitata esclusivamente al recupero di edifici esistenti e pertanto, di norma, gli interventi di ampliamento non sono ammissibili. In casi eccezionali (opportunosamente documentati e motivati) potranno essere considerati ammissibili i soli ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-funzionali eseguiti nell'ambito di una superficie coperta esistente (posizionata in prossimità dell'edificio principale oggetto di intervento) o di una S.U.L. (superficie utile lorda) inutilizzata, così come definita del regolamento edilizio vigente. Al riguardo si invita a porre una particolare attenzione alla composizione architettonica dell'immobile al fine di garantirne l'armonia paesaggistica (nella forma e nella sagoma), nonché un buon inserimento nel contesto ambientale di riferimento. Non sono in alcun caso ammissibili a contributo ampliamenti che prevedano la realizzazione di nuove superfici coperte, anche se relativi ad adeguamenti igienico-funzionali.

Nel caso di edifici o manufatti aventi manto di copertura non rientrante (per la borgata in questione) tra le coperture a carattere tradizionale gli interventi sul medesimo (manto di copertura) sono ammissibili a contribuzione esclusivamente nel caso in cui si preveda la sostituzione del manto di che trattasi con l'originaria tipologia di materiale (nel rispetto, comunque, del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio vigenti). In altri termini: nel “progetto definitivo” potranno essere ricomprese (e saranno riconosciute) tutte le altre opere connesse con la copertura ivi incluse le strutture lignee, mentre l'acquisto e la posa di un “manto di copertura non avente carattere tradizionale” non potrà costituire oggetto di richiesta di contributo. Si ricorda che la lamiera ed i materiali similari non sono considerate quali tipologie di copertura a carattere tradizionale.

Tutti gli interventi previsti devono essere conformi alle normative vigenti in materia e specifica di settore.

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato B

Tipologie di intervento ammissibili – Disposizioni specifiche

Tipologia di intervento n. 19

Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dalle microimprese

Riferimenti PSR

Misura 322 Intervento B.2) f) [Misura 312 – Azione 1, Misura 312 – Azione 2]

Interventi ammissibili

Le operazioni contemplate nell’ambito della presente tipologia di intervento costituiscono la prosecuzione ed il completamento di quelle realizzate nell’ambito della precedente tipologia (“Creazione di centri polifunzionali: interventi realizzati dai Comuni”).

Il Comune, dopo aver realizzato gli interventi previsti nel *progetto elementare* dallo stesso presentato nell’ambito della tipologia di intervento n. 18 (*interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici e loro pertinenze, compresi gli impianti tecnologici*) avrà l’obbligo dell’individuazione del gestore delle attività, gestore che, ai sensi della normativa regionale, dovrà essere una microimpresa (singola o associata) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritta nel “registro delle imprese” ed operante nel settore turistico, artigianale, del commercio al dettaglio o dei servizi.

La microimpresa individuata dal Comune quale soggetto gestore del centro polifunzionale, al fine di intraprendere la propria attività nell’ambito del centro polifunzionale, dovrà realizzare degli interventi all’interno dello stesso, interventi finalizzati a rendere effettuabili sia l’attività prevalente” (ovvero l’“attività di impresa” nel settore turistico, artigianale, del commercio al dettaglio, o dei servizi) sia le “attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano”, come individuate dal Comune.

Il *progetto elementare* presentato da una microimpresa nell’ambito della presente tipologia di intervento dovrà dunque prevedere degli interventi finalizzati alla realizzazione delle “attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano” proprie del centro polifunzionale e dovrà, parallelamente e contestualmente, prevedere la realizzazione di interventi contemplati nell’ambito della tipologia di intervento n. 13.

Relativamente alla descrizione degli “interventi ammissibili” nell’ambito dell’attività prevalente” (“attività di impresa”) si rinvia alla lettura del relativo paragrafo (“Interventi ammissibili”) contenuto nella trattazione della citata tipologia di intervento n. 13. Per quanto attiene, invece, alle “spese ammissibili” ed alle “spese non ammissibili”, per maggiore chiarezza espositiva, le stesse sono riportate integralmente nei successivi paragrafi.

Spese ammissibili

A) Con riferimento alle “attività prevalenti” sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
- acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso *hardware*) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;
- acquisto e realizzazione di *software*;
- adeguamenti strutturali di modesta entità e strettamente connessi alla funzionalità degli interventi.

B) Con riferimento alle “attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano” proprie del centro polifunzionale sono ammissibili gli investimenti materiali relativi a:

- acquisto di arredi strettamente funzionali all’attività del centro;
- acquisto ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso *hardware*) funzionali all’attività del centro;
- acquisto e realizzazione di *software*;
- adeguamenti strutturali di modesta entità e strettamente connessi alla installazione degli impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature di cui al 2° trattino.

C) Con riferimento sia alle “attività prevalenti” sia alle “attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano” proprie del centro polifunzionale sono altresì ammissibili [nella misura massima del 12% e solo se strettamente connesse agli investimenti materiali di cui ai punti A) e B) sopra elencati] le “spese generali e tecniche”, all’interno delle quali rientrano, tra l’altro, investimenti immateriali relativi a consulenze specialistiche, acquisto di brevetti e licenze e *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili.

Gli interventi di natura edilizia eventualmente previsti in progetto dovranno essere esclusivamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività esercitate dal beneficiario e dovranno prioritariamente riguardare l’interno

*Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali*

Allegato C

Elenco dei Comuni (e relative borgate) titolati a presentare progetti di cui ai paragrafi 5.3.6 e 5.3.7 dell'Invito - Limitazioni

Prov.	Comune	Borgata	Progetti non inseriti nel “Programma degli interventi” (§ 5.3.6) Importo massimo	Altri Progetti (§ 5.3.7)
BI	Trivero	¹² Barbato	50.000,00 Euro	
CN	Castelmagno	²⁵ Valliera	51.696,52 Euro	1 progetto tip. 8 [Rif. PSR: Misura 121]
	Scagnello	⁴¹ Villaro		1 progetto tip. 8 [Rif. PSR: Misura 121] 1 progetto tip. 12 [Rif. PSR: Misura 311]
TO	Massello	⁴³ Roberso	60.000,36 Euro	
	Perrero	⁴⁴ Trossieri	50.000,00 Euro	
VB	Cesara	⁸⁰ Grassona	50.000,00 Euro	
VC	Rima San Giuseppe	⁸⁶ Rima	50.000,00 Euro	
	Rimella	⁸⁷ San Gottardo	86.325,52 Euro	

Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”

Istruzioni tecniche e procedurali

Allegato D

Dichiarazione di ammissibilità, coerenza e conformità

Comune di

“Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” della borgata

.....

I SOTTOSCRITTI

....., Sindaco

....., Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale

e/o

....., Responsabile Unico del Procedimento

ATTESTANO

- 1) il possesso, da parte del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” dei “Requisiti minimi di ammissibilità - programmi di intervento”,
- 2) la coerenza del “Programma attuativo (progettazione di livello definitivo)” con l’originario “Programma attuativo (progettazione di livello preliminare)”,
- 3) la conformità degli interventi proposti nei *progetti elementari* costituenti il *Programma degli interventi* rispetto alla vigente strumentazione urbanistica e geologica.

Luogo,

Data,

Firma e timbro del Sindaco

Firma e timbro del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale

e/o

Firma e timbro del Responsabile Unico del Procedimento

**Invito per la presentazione dei “programmi attuativi (progettazione di livello definitivo)”
Istruzioni tecniche e procedurali**

Allegato E

Elenco delle strutture competenti

Tipologia di intervento n.	Struttura competente
1	Regione Piemonte - Settore DB1415 Politiche comunitarie
2&3, 4, 5, 6, 7	<p style="text-align: center;"><u><i>indirizzare alla struttura competente per territorio</i></u></p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1407 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di ALESSANDRIA</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1409 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di BIELLA</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1410 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di CUNEO</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1411 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di NOVARA</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1406 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di TORINO</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1413 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di VERBANIA</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1412 Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di VERCELLI</p>
8, 12	<p style="text-align: center;"><u><i>indirizzare alla struttura competente per territorio</i></u></p> <p>Provincia di ALESSANDRIA - Settore Politiche agricole</p> <p>Provincia di BIELLA - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura</p> <p>Provincia di CUNEO - Settore Agricoltura</p> <p>Provincia di NOVARA - Settore Agricoltura</p> <p>Provincia di TORINO - Servizio Agricoltura</p> <p>Provincia di VERBANIA - Servizio Agricoltura</p> <p>Provincia di VERCELLI - Settore Agricoltura</p>
9	Regione Piemonte - Settore DB1416 Politiche forestali
10	Regione Piemonte - Settore DB1103 Sviluppo agro-industriale e distrettuale
11	Regione Piemonte - Settore DB1419 Economia montana e collinare e servizi
13, 14	<p style="text-align: center;"><u><i>indirizzare alla struttura competente per materia</i></u></p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1603 Promozione, sviluppo e disciplina dell'artigianato</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1608 Sviluppo e incentivazione del commercio</p> <p>Regione Piemonte - Settore DB1809 Offerta turistica – interventi comunitari in materia turistica</p>
15	Regione Piemonte - Settore DB1404 Infrastrutture e pronto intervento
16, 17	Regione Piemonte - Settore DB1903 Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo
18,19	Regione Piemonte - Settore DB1608 Sviluppo e incentivazione del commercio